



*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA*

RASSEGNA MENSILE

Massime

DICEMBRE 2024



*Ufficio del processo per il
Tribunale Amministrativo Regionale Per la Campania
Sede di Napoli*

La giurisprudenza amministrativa
Anno 2024

ACCESSO	8
TAR CAMPANIA, SEZ. IX, 9 DICEMBRE 2024, N. 6895, PRES. PASSARELLI DI NAPOLI, EST. VINCENZO SCIASCIA.	8
<i>ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA – OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TERZI</i>	8
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 12 DICEMBRE 2024, N. 7010 – PRES. PAPPALARDO, EST. AMORIZZO	8
<i>ACCESSO DIFENSIVO – NESSO DI NECESSARIA STRUMENTALITÀ TRA L 'ACCESSO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DI PROPRI INTERESSI EX ART. 24 DELLA L. 241/1990 – BILANCIAMENTO TRA INTERESSE ALL 'ACCESSO DELL 'ISTANTE E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL CONTROINTERESSATO.</i>	8
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 7 GENNAIO 2025, N.106 – PRES. PALLIGGIANO, EST. SORRENTINO	9
<i>ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 116 C.P.A. – ATTI PROPEDEUTICI ALL 'EMANAZIONE DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA – DIFFERIMENTO DELL 'ACCESSO DOCUMENTALE – INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL 'ECCEZIONE AL GENERALE ACCESSO DOCUMENTALE – POTESTÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI OSCURARE LA PARTI DOCUMENTALI COPERTE DA RISERVATEZZA – TUTELA DELLO SPECIFICO INTERESSE DIFENSIVO – STRINGENTI OBBLIGHI MOTIVAZIONALI</i>	9
AMBIENTE	10
TAR CAMPANIA, SEZ. V, 17 DICEMBRE 2024, N. 7157- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI.	10
<i>AMBIENTE- PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE- ART. 216 D.LGS. N. 152/2016-COMPATIBILITÀ URBANISTICO/EDILIZIA DELL 'ATTIVITÀ SUL TERRITORIO.</i>	10
APPALTI	11
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 16 DICEMBRE 2024, N. 7138 – PRES. SALAMONE, EST. ESPOSITO	11
<i>APPALTI PUBBLICI – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO – DIFFORMITÀ TRA OFFERTA E DISCIPLINARE – DISCREZIONALITÀ TECNICA.</i>	11
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 16 DICEMBRE 2024, N. 7139 – PRES. EST. PAPPALARDO	11
<i>APPALTI – CONTRATTO DI AVVALIMENTO- AVVALIMENTO OPERATIVO - FORMA SCRITTA – MARCATURA TEMPORALE – ART. 101 D.LGS. N. 36/2023 – ART. 104 D.LGS. N. 36/2023 - FIRMA DIGITALE – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - E-MAIL – ART. 1 COMMA 1, LETT. S) D.LGS. N. 82/2005 - ART. 20 COMMA 1-BIS D.LGS. N. 82/2005.</i>	11
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 16 DICEMBRE 2024, N. 7141 – PRES. SALAMONE, EST. ESPOSITO	12
<i>APPALTI PUBBLICI – PROCEDURA APERTA – ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO</i>	12
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 27 DICEMBRE 2024, N. 7411 – PRES. SALAMONE, EST. SORRENTINO	13
<i>APPALTI PUBBLICI- AFFIDAMENTO SERVIZI- IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PREMIALE ALL 'AGGIUDICATARIA PER IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONI SCADUTE AL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DELL 'OFFERTA- DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE- CENTRALITÀ DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ALLA FORMULAZIONE DELL 'OFFERTA.</i>	13

TAR CAMPANIA, SEZ. I, 4 GENNAIO 2025, N. 61 – PRES. SALAMONE, EST. SORRENTINO	13
<i>REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA COMMESSA- ART. 21 QUINQUIES DELLA L. N. 241/90- LEGITTIMITÀ DELLO "IUS POENITENDI" DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INTERVENUTE SOPRAVVENIENZE- DOVEROSITÀ DELL'INDENNIZZO- REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE - CRITERI DI QUANTIZZAZIONE INDENNIZZO</i>	14
EDILIZIA E URBANISTICA	14
TAR CAMPANIA, SEZ. VIII, 11 DICEMBRE 2024, N. 6957– PRES. CORCIULO, EST. DE FALCO	14
<i>EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE – SILENZIO ASSENSO EX ART. 20, COMMA 8, D.P.R. 380\2001– REQUISITI PER LA FORMAZIONE DEL SILENZIO – REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI – ESCLUSIONE DEI REQUISITI SOSTANZIALI.</i>	14
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 12 DICEMBRE 2024, N. 7005 – PRES. PAPPALARDO, EST. CAVALLO	15
<i>EDILIZIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.</i>	15
TAR CAMPANIA SEZ. VIII 13 DICEMBRE 2024, N. 7050 – PRES. CORCIULO, EST. PALMARINI	16
<i>EDILIZIA- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE- SOPRAVVENIENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA.</i>	16
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 16 DICEMBRE 2024, N. 7142 – PRES. PAPPALARDO, EST. AMORIZZO	17
<i>EDILIZIA – ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – L.R. CAMPANIA N. 19/2009 (LEGGE PIANO CASA) – DISCREZIONALITÀ DEGLI ENTI NELL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – DINIEGO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.</i>	17
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 30 DICEMBRE 2024, N.7423- PRES. MADDALENA, EST. VALLETTA	17
<i>EDILIZIA-PERMESSO DI COSTRUIRE- INTERESSE AD IMPUGNARE- CRITERIO DELLA VICINITAS- DIMOSTRAZIONE DEL DANNO.</i>	17
TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 30 DICEMBRE 2024, N. 7443 – PRES. – EST. SEVERINI	18
<i>PERMESSO DI COSTRUIRE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DOVERE DI LEALE COLLABORAZIONE TRA P.A. E CITTADINO</i>	18
TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 30 DICEMBRE 2024, N. 7449 - PRES. SEVERINI, EST. GRAZIANO	18
<i>EDILIZIA – AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO – RICHIESTA DI PROROGA E RINNOVO DEL PROCEDIMENTO</i>	18
TAR CAMPANIA, SEZ.II, 31 DICEMBRE 2024, N.7460- PRES. SEVERINI, EST. VAMPA	19
<i>EDILIZIA- ABUSI EDILIZI- PROVVEDIMENTI REPRESSIVI- SPECIFICA MOTIVAZIONE- SUPPORTO GIUSTIFICATIVO</i>	19
ESPROPRIAZIONI	20
TAR CAMPANIA, SEZ. V, 16 DICEMBRE 2024, N. 7116- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI.	20
<i>ESPROPRIAZIONI- GIUDICATO DI ANNULLAMENTO- EFFETTO RIPRISTINATORIO- OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL FONDO.</i>	20
INTERDITTIVA ANTIMAFIA	21
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 16 DICEMBRE 2024, N. 7143 – PRES. SALAMONE, EST. SORRENTINO	21

<i>INTERDITTIVA ANTIMAFIA- OMESSA INTERLOCUZIONE PROCEDIMENTALE- ART 92 C. 2 BIS DEL D.LGS. 159/2011- PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE- VALENZA NON ASSOLUTA ED INDEROGABILE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE- OBBLIGHI MOTIVAZIONALI DELLA PREFETTURA</i>	21
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI	22
TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 25 NOVEMBRE 2024, N. 6530 – PRES. GRAZIANO, EST. LO SAPIO	22
<i>SOSTEGNO SCOLASTICO – ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO – FABBISOGNO DELL’ALUNNO – PRECEDENTI GIUDIZIARI – NECESSARIA VALUTAZIONE.</i>	22
OTTEMPERANZA	22
TAR CAMPANIA, SEZ. V, 16 DICEMBRE 2024, N. 7104- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI.	22
<i>PROCESSO AMMINISTRATIVO - OTTEMPERANZA- ART. 114 C.P.A.- CONVERSIONE DELL’AZIONE- QUALIFICAZIONE DELLE DOMANDE PROPOSTE- PRESUPPOSTI APPLICATIVI.</i>	22
RIPARTO DI GIURISDIZIONE	23
TAR CAMPANIA, SEZ. IX, 27 DICEMBRE 2024, N. 7408, PRES. PASSARELLI DI NAPOLI, EST. VINCENZO SCIASCIA.	23
<i>GIURISDIZIONE – PROCEDURE CONCORSUALI EX ART. 15, COMMA 7-BIS D.LGS. N. 502/1992 – GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – ART. 63, COMMA 4 D.LGS. 16/2001.</i>	23
TAR CAMPANIA, SEZ VII, 30 DICEMBRE 2024 N. 7425- PRES. PASSOLINI, EST. FLAMMINI	24
<i>RIPARTO DI GIURISDIZIONE - DISMISSIONE PATRIMONIO ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI- CESSIONE IMMOBILI-CARENZA DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO IN TEMA DI CLAUSOLE VESSATORIE- DIRITTO SOGGETTIVO DI OPZIONE.</i>	24
UNIVERSITA’	25
T.A.R. CAMPANIA, SEZ. IV, 13 DICEMBRE 2024, N. 7049 - PRES. SEVERINI, EST. GRAZIANO.	25
<i>ART. 9 R.D. N. 1269/1938 – STUDENTE –TRASFERIMENTO PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ – GRAVI MOTIVI – PERCENTUALE DI INVALIDITÀ – TRASFERIMENTO DA UNIVERSITÀ ESTERE PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE – TEST DI INGRESSO.</i>	25

Tar Campania, Sez. IX, 9 dicembre 2024, n. 6895, Pres. Passarelli Di Napoli, Est. Vincenzo Sciascia.

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGGNI DI CURA – OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TERZI

Il Collegio ritiene che sussista in capo al soggetto escluso dal novero dei beneficiari un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti relativi alla procedura di attribuzione degli assegni di cura alle persone affette da disabilità, se ha come scopo la tutela dei propri interessi in giudizio e, in particolare, per eventuali danni patiti.

Note:

Il Collegio, nel caso di specie, accertato il diritto della parte ricorrente ad accedere agli atti, ordina all'amministrazione resistente di esibire alla parte ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, tutta la documentazione richiesta.

Secondo il Collegio, la parte ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei suddetti atti, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai suddetti documenti, salva la necessità di oscurare, in sede di ostensione, i dati personali relativi alle condizioni di salute di altri soggetti.

TAR Campania, Sez. II, 12 dicembre 2024, n. 7010 – Pres. Pappalardo, Est. Amorizzo

ACCESSO DIFENSIVO – NECESSITÀ DI NECESSARIA STRUMENTALITÀ TRA L'ACCESSO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DI PROPRI INTERESSI EX ART. 24 DELLA L. 241/1990 – BILANCIAMENTO TRA INTERESSE ALL'ACCESSO DELL'ISTANTE E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL CONTROINTERESSATO.

In materia di accesso difensivo, il comma 7 dell'art. 24 della l. n. 241/1990 prevede un'ipotesi di “esclusione basata su un giudizio valutativo di tipo comparativo di composizione degli interessi confliggenti facenti capo al richiedente e al controinteressato, modulato in ragione del grado di intensità dei contrapposti interessi ed improntato ai criteri della necessità, dell'indispensabilità e della parità di rango”. Invero, è precisato che nell'istanza di accesso non è sufficiente “un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive – siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando – poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare” (1).

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha accolto il ricorso di parte ricorrente e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato.

Invero, il ricorrente ha chiarito l'interesse difensivo sotteso all'istanza di accesso e ha altresì evidenziato il nesso di strumentalità del documento rispetto alla situazione giuridica che il ricorrente intende tutelare, alla quale, peraltro, non si contrappongono esigenze di riservatezza concernenti dati sensibili.

Inoltre, spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria adita ogni valutazione sull'ammissibilità, sul grado di influenza o decisività del documento richiesto nel giudizio, poiché né l'Amministrazione detentrici del documento, né il Giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. possono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sulla concreta utilità del documento nell'ambito del contenzioso in cui è destinato ad essere utilizzato, "salvo il caso di un evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso", che, tuttavia, nella fattispecie non sono di immediata e palese evidenza.

(1) cfr. Adunanza Plenaria, sent. n. 4/2021; Adunanza Plenaria, sentenze nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020.

TAR Campania, Sez. I, 7 gennaio 2025, n.106 – Pres. Palliggiano, Est. Sorrentino

ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 116 C.P.A. – ATTI PROPEDEUTICI ALL'EMANAZIONE DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA – DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO DOCUMENTALE – INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'ECCEZIONE AL GENERALE ACCESSO DOCUMENTALE – POTESTÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI OSCURARE LA PARTI DOCUMENTALI COPERTE DA RISERVATEZZA – TUTELA DELLO SPECIFICO INTERESSE DIFENSIVO – STRINGENTI OBBLIGHI MOTIVAZIONALI

In sede di esame dell'istanza di accesso, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare un delicato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e le altrettanto fondamentali esigenze di tutela della parte privata, connesse all'inviolabile diritto costituzionale alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. La P.A. potrà avvalersi della potestà di oscurare le parti dei documenti che, motivatamente, devono eventualmente essere mantenute riservate e, in generale, i dati e le informazioni riferiti a persone e a circostanze che non assumono rilevanza in funzione della tutela dello specifico interesse difensivo della parte ricorrente. Pertanto, l'eccezione al generale accesso documentale deve essere interpretata restrittivamente, dovendo la mancata ostensione essere motivata con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento, occorrendo una valutazione di prevalenza, in concreto, delle esigenze attinenti alla sicurezza pubblica, che potrebbe in teoria giustificare tutt'al più la temporanea dilazione dell'esercizio del diritto ovvero il parziale "mascheramento" dei soli dati valutati inaccessibili.

Note:

Il presente Collegio, in accoglimento al ricorso proposto da parte ricorrente, ha ribadito il principio in forza del quale l'accesso ai documenti amministrativi, ancor più ove incida notevolmente sulla tutela del diritto di difesa del privato, non possa essere precluso in misura assoluta ed incondizionata dalla P.A. in assenza di adeguata e specifica motivazione da parte della stessa.

Nel qual caso, appare evidente l'incisività assunta dal diritto di difesa di parte ricorrente: la documentazione amministrativa detenuta dalla Prefettura di Caserta, cui è rivolta la richiesta di accesso agli atti, risulta essere propedeutica all'emanazione di una misura interdittiva antimafia nei confronti di parte ricorrente. Pertanto, tenuto conto delle carenze motivazionali in cui è incorsa la Prefettura nel caso concreto, emergono diritti costituzionalmente garantiti (in primis il diritto ad un giusto processo) tali da ostare ad una assoluta preclusione al diritto di accesso ai predetti atti.

AMBIENTE

Tar Campania, Sez. V, 17 dicembre 2024, n. 7157- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

AMBIENTE- PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE- ART. 216 D.LGS. N. 152/2016- COMPATIBILITÀ URBANISTICO/EDILIZIA DELL'ATTIVITÀ SUL TERRITORIO.

Il ricorso alla procedura semplificata finalizzata al rilascio del PAUR non esclude che, ai sensi dell'art. 216, comma 3 cit., l'Amministrazione sia tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di compatibilità urbanistica ed ambientale del sito, valutazione, peraltro, già direttamente discendente dai principi di buona amministrazione e buon andamento della PA.

Le procedure autorizzative semplificate previste dal D.Lgs. n.152 del 2006, difatti, riguardano "l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti" (art. 216 comma 1) e non anche la legittimazione degli impianti attraverso cui tali attività vengono svolte sotto il profilo edilizio.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha respinto il gravame proposto dalla società ricorrente avverso il diniego dell'istanza finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale inerente ad un impianto di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

Nel dettaglio, la ricorrente ha censurato l'errata valutazione operata dalla Regione Campania che, nel concludere per la irregolarità urbanistica del sito interessato dal presentato progetto, non aveva considerato come l'impianto interessasse soltanto una parte dell'area indicata, essendo state escluse le costruzioni urbanisticamente non in regola in quanto oggetto di domanda di condono.

La Sezione ha tuttavia evidenziato, adeguandosi agli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, che l'insediamento e lo svolgimento di attività produttivo-artigianali, quale è quella in esame, non possono prescindere dalla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività sul territorio, costituendo essa un evidente presupposto affinché l'attività possa legittimamente insediarsi in un determinato luogo ovvero proseguire ravvisandosi una stretta 'interconnessione tra i profili edilizio-urbanistico (ai quali è riconducibile la problematica agitata in questa sede, inerente alla impossibilità di rilasciare l'autorizzazione unica ambientale con riguardo ad impianti non in regola sotto il profilo urbanistico-edilizio) e commerciali.

Ne deriva che anche con riferimento alla procedura semplificata finalizzata al rilascio del PAUR, la verifica dell'Amministrazione procedente non può non implicare una valutazione della sussistenza di tutte le condizioni tecniche e di compatibilità urbanistica ed ambientale del sito, valutazione peraltro già direttamente discendente dai principi di buona amministrazione e buon andamento della P.A.

APPALTI

TAR Campania, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 7138 – Pres. Salamone, Est. Esposito

APPALTI PUBBLICI – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO – DIFFORMITÀ TRA OFFERTA E DISCIPLINARE – DISCREZIONALITÀ TECNICA.

La prospettazione della parte si scontra con l'autovincolo che la legge di gara pone nella valutazione delle offerte e, inoltre, con il dato ineludibile della necessità, soprattutto a fronte di richieste di prodotti così puntuali e dettagliate, che il concorrente rediga la propria proposta in maniera completa ed esauriente

Note:

Il Collegio con la sentenza in esame ha stabilito che, qualora vi siano plurimi e considerevoli discostamenti tra l'offerta e l'oggetto della fornitura e posa in opera, l'operato della Commissione sia giustificato e che, quindi, la mancata attribuzione di alcun punteggio sia legittima.

Sul punto il Collegio ribadisce, inoltre, il costante orientamento della giurisprudenza, che esclude la sindacabilità della valutazione delle offerte tecniche, al di fuori dei casi di manifesta erroneità del giudizio.

La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità”.

Tar Campania, Sez. II, 16 Dicembre 2024, n. 7139 – Pres. Est. Pappalardo

APPALTI – CONTRATTO DI AVVALIMENTO- AVVALIMENTO OPERATIVO - FORMA SCRITTA – MARCATURA TEMPORALE – ART. 101 D.LGS. N. 36/2023 – ART. 104 D.LGS. N. 36/2023 - FIRMA DIGITALE – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - E-MAIL – ART. 1 COMMA 1, LETT. S) D.LGS. N. 82/2005 - ART. 20 COMMA 1-BIS D.LGS. N. 82/2005.

In tema di validità del contratto di avvalimento, perché l'accordo venga considerato sottoscritto prima del termine di presentazione delle offerte, è necessario che il contratto, oltre ad essere dotato di sottoscrizione, sia anche munito di marcatura temporale o assistito da altro sistema cui la legge attribuisca lo stesso valore.

Infatti, l'uso della firma consente di accertare l'autenticità, la paternità e l'integrità del documento, ma non costituisce un sistema certo di datazione. A tal fine invece, oltre alla marcatura temporale, costituiscono sistemi idonei a costituire validazione temporale gli strumenti di cui alle linee guida contenute nel DPCM 22 febbraio 2013.

Di conseguenza, non è sufficiente che la concorrente alleggi ad una semplice e-mail il contratto sottoscritto con firma digitale ma privo di marcatura temporale, poiché la semplice posta elettronica resta strumento inidoneo ad attribuire data certa alla sottoscrizione del contratto.

Note:

Il Collegio, condividendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209), ha affermato che, posto che il requisito della forma scritta, che può essere assolto sia con la tradizionale scrittura privata sia attraverso l'uso del documento informatico, ammette la non simultaneità della sottoscrizione, che anzi è inevitabile nella veste informatica, è altrettanto vero che l'unica forma legale per dotare di data certa un documento informatico sottoscritto digitalmente è quello di apporre una marca temporale, potendo altrimenti la anticipata datazione essere conseguenza della regolazione di data ed ora nel computer. Diversamente, risulta dirimente l'uso di uno strumento atto a garantire lo stesso grado di certezza in relazione alla datazione della sottoscrizione del contratto, fine ultimo della forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.

La pronuncia si mostra dunque in continuità non solo con la giurisprudenza dello stesso T.A.R. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 13 novembre 2024, n. 6211), ma anche con quel recente orientamento che ha ritenuto insufficiente lo screenshot trasmesso via e-mail (cfr. T.A.R. Calabria, sez. I, 2 aprile 2024, n. 256).

TAR Campania, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 7141 – Pres. Salamone, Est. Esposito

APPALTI PUBBLICI – PROCEDURA APERTA – ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

La Commissione ha sanzionato la mancanza dell'elaborato *sub b)* che precede, ancorché la sua carenza non appaia assoggettata alla comminatoria dell'esclusione ma, al contrario, prefiguri un adempimento che corredi la proposta, riepilogandone gli elementi essenziali e il riferimento ai criteri di valutazione.

Note

*Nella fattispecie in esame, la Commissione ha illegittimamente sanzionato la mancanza dell'elaborato *sub b)* con l'esclusione della società dalla procedura ad evidenza pubblica. Tale elaborato, però, risulta richiesto al solo fine di agevolare l'esame della Commissione e, pertanto, la mancata produzione non può comportare l'esclusione del concorrente, ove i dati occorrenti siano*

ugualmente riscontrabili e verificabili, attraverso l'esame degli altri elementi e documenti della proposta.

Il Collegio, sul punto, ribadisce che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16.

TAR Campania, Sez. I, 27 dicembre 2024, n. 7411 – Pres. Salamone, Est. Sorrentino

APPALTI PUBBLICI- AFFIDAMENTO SERVIZI- IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PREMIALE ALL'AGGIUDICATARIA PER IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONI SCADUTE AL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA- DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE- CENTRALITÀ DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ALLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.

Il possesso di valida ed efficace certificazione da parte dell'aggiudicataria al momento della formulazione dell'offerta è pacifico che integri un elemento di valutazione utile ai fini del conseguimento di un punteggio premiale, non certamente un requisito di partecipazione. Conseguentemente non trova applicazione il principio di continuità e, quindi, non può annettersi rilievo alla sopravvenuta scadenza della predetta dichiarazione nelle more dell'ultimazione della procedura di gara. Dunque, nemmeno è possibile dare ingresso alla tesi che dall'omessa dichiarazione dell'aggiudicataria circa la sopravvenuta scadenza della certificazione vorrebbe far discendere, così per giunta indebitamente ingerendosi in prerogative decisionali della Stazione Appaltante, l'esclusione dell'aggiudicataria per inaffidabilità e difetto di integrità

Note

Con la pronuncia in commento, il Collegio ha rigettato il ricorso proposto. Invero, nel caso in esame, la ricorrente impugnava l'aggiudicazione finale della presente controinteressata censurando numerosi profili di presunta illegittimità della suddetta, tra i quali l'intervenuta scadenza di una certificazione in virtù della quale la Commissione aggiudicatrice attribuiva alla vincitrice un punteggio premiale. Inoltre, la ricorrente evidenziava l'omessa comunicazione di siffatta scadenza da parte dell'aggiudicataria. Su questo aspetto il Collegio ha in parte fondato il rigetto del ricorso; in primo luogo, la certificazione in esame figurava un elemento di valutazione dell'offerta e non un requisito di partecipazione, pertanto, la scadenza della stessa successivamente alla formulazione dell'offerta non avrebbe potuto incidere in alcun modo, tanto più in senso negativo, sulla partecipazione/aggiudicazione della controinteressata. In secondo luogo, alla luce delle considerazioni riportate, la circostanza in esame non rappresentava elemento idoneo a ricalcare l'inaffidabilità dell'aggiudicataria, e neppure rilevava al punto tale da poter circoscrivere gli estremi di una causa di esclusione dalla gara. In questi termini il Collegio ha definito gli estremi della controversia relativamente a questo preciso motivo di ricorso.

TAR Campania, Sez. I, 4 gennaio 2025, n. 61 – Pres. Salamone, Est. Sorrentino

REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA COMMESSA- ART. 21 QUINQUIES DELLA L. N. 241/90- LEGITTIMITÀ DELLO "IUS POENITENDI" DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INTERVENUTE SOPRAVVENIENZE- DOVEROSITÀ DELL'INDENNIZZO- REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE - CRITERI DI QUANTIZZAZIONE INDENNIZZO

L'esercizio del potere di revoca da parte della S.A. esige ai fini della legittimità solo una valutazione di opportunità. Alla S.A., per costante giurisprudenza, si riconosce lata discrezionalità nel disporre la revoca degli atti di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione della commessa ove si tratti di sopravvenienze che si rivelino idonee a fondare l'esercizio del ius poenitendi della S.A. in quanto adeguate, in punto di ragionevolezza e proporzionalità, a sorreggere la decisione di abbandonare la commessa, non più realizzabile nei termini in cui era stata originariamente prefigurata, e non più rispondente all'interesse pubblico. La relativa quantificazione dell'indennizzo andrà rapportata al cd. danno emergente, cioè alle spese inutilmente sostenute dalla società ricorrente, e diversamente "calibrata" in ragione della eventuale conoscenza o anche conoscibilità, da parte della medesima, della contrarietà del provvedimento revocato all'interesse pubblico e dell'eventuale concorso, della società o di altri soggetti, all'erronea valutazione della compatibilità dell'atto con l'interesse pubblico.

Note

Il Collegio, con la presente pronuncia, ha ribadito il principio di diritto in forza del quale la revoca di qualsivoglia provvedimento amministrativo, ove legato a sopravvenienze/ragioni attinenti all'interesse pubblico, tali da fondare ragionevolmente siffatto intervento della P.A., si considera legittima. Al riguardo, la sentenza in commento ricalca il costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la revoca attiene ad un campo d'attività della P.A. ove ad essere in gioco sono valutazioni discrezionali/di opportunità non sindacabili dal G.A (salvi i suddetti limiti, nonché quelli previsti ex lege). I giudici, al riguardo, hanno evidenziato come una legittimità di tal sorta, seppur non sia accompagnata da una responsabilità precontrattuale/extracontrattuale della Stazione Appaltante, come nel caso in esame, legittimi la richiesta del privato destinatario della revoca alla corresponsione di adeguato indennizzo, idoneo a reintegrare il proprio patrimonio limitatamente alle sole spese da egli sostenute. Si ha riguardo, sul punto, al cosiddetto danno emergente, ovvero alle effettive spese sostenute da parte ricorrente per adempiere congruamente e specificamente ai lavori ad essa originariamente affidati.

EDILIZIA E URBANISTICA

TAR Campania, sez. VIII, 11 dicembre 2024, n. 6957– Pres. Corciulo, Est. De Falco

EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE – SILENZIO ASSENSO EX ART. 20, COMMA 8, D.P.R. 380/2001– REQUISITI PER LA FORMAZIONE DEL SILENZIO – REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI – ESCLUSIONE DEI REQUISITI SOSTANZIALI.

Nel caso in cui l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non sia conforme alle norme, è comunque configurabile la formazione del silenzio assenso. Sono, dunque, necessari per la

formazione del silenzio assenso solo i requisiti formali dell'istanza del privato e non anche quelli sostanziali.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio si è pronunciato sulla formazione del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, del D.P.R. 380\01 a fronte dell'istanza del privato volta all'ottenimento del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso in commerciale.

Il Collegio, al riguardo, ha preso atto del mutamento di indirizzo della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, inizialmente, era ferma nel ritenere che il silenzio assenso sul permesso a costruire potesse formarsi solo in presenza di requisiti non solo formali, ma anche sostanziali a sostegno della istanza del privato e che, quindi, non bastasse il solo fatto dell'inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell'amministrazione comunale e dell'adempimento degli oneri documentali necessari per l'accoglimento della domanda, ma la parte onerata doveva dare prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali era subordinato il rilascio del titolo edilizio.

Alla luce del recente orientamento del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. St. 4 settembre 2023, n. 8156), maggiormente conforme alle esigenze di semplificazione perseguite dal legislatore, anche qualora l'attività oggetto del provvedimento richiesto non sia legittima è comunque configurabile il silenzio assenso.

Ciò si ricava da diversi indici normativi con il quali il legislatore ha inteso chiaramente sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legata, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo, tra i quali l'espressa previsione della annullabilità d'ufficio di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990 anche nel caso in cui il "provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20", che presuppone evidentemente che la violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensì rileva (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dell'atto".

Nel caso di specie, dunque, prendendo atto della presentazione da parte del privato dell'istanza volta al rilascio del permesso di costruire ex art. 20 D.P.R. 380\01 e della mancata emanazione di un espresso provvedimento di rigetto nel termine di legge, il Collegio ha ritenuto correttamente formatosi il silenzio assenso.

TAR Campania, Sez. II, 12 dicembre 2024, n. 7005 – Pres. Pappalardo, Est. Cavallo

EDILIZIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Pertanto, il vizio di motivazione integra una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha accolto il ricorso di parte ricorrente e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati.

Invero, atteso che il difetto assoluto di motivazione, l'insufficienza di motivazione, nonché la mancata indicazione degli atti ai quali il provvedimento rinvia nei casi di c.d. motivazione ad relationem, così come la mancata comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento della domanda rappresentano un vizio di violazione di legge, nel caso di specie è evidente sia il difetto di motivazione dei provvedimenti dell'Amministrazione, sia la carenza di istruttoria. Pertanto, risultando impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, appaiono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Ne consegue l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

TAR Campania Sez. VIII 13 dicembre 2024, n. 7050 – Pres. Corciulo, Est. Palmarini

EDILIZIA- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE- SOPRAVVENIENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA.

L'ingiunzione di demolizione diventa inefficace a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Segnatamente, il rilascio della sanatoria (ancorché successivamente annullata in autotutela) ha definitivamente superato l'ordinanza di demolizione che avrebbe dovuto essere eventualmente riadottata all'esito del provvedimento di secondo grado emesso dal Comune.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nella parte relativa all'annullamento dell'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art 31, 3° comma del D.P.R. 380/2001.

In particolare, l'acquisizione al patrimonio comunale veniva disposta a seguito di un'ordinanza di demolizione emanata nel 2008 e, divenuta inefficace, per effetto del rilascio di una sanatoria nel 2017. In seguito, il medesimo permesso di costruire in sanatoria, veniva annullato in autotutela dall'amministrazione procedente.

Nella fattispecie, l'annullamento, oltre a non essere mai stato notificato, è intervenuto a distanza di tre anni dall'adozione dell'atto in violazione di quanto stabilito dall'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 (a mente del quale, nella versione vigente ratione temporis, l'annullamento deve avvenire “entro un termine ragionevole comunque non superiore ai diciotto mesi”) senza che dalla motivazione dell'atto emerga con chiarezza la sussistenza dei presupposti previsti dal medesimo articolo per poter travalicare il termine di legge (cfr. comma 2 bis il quale prevede che “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”).

Pertanto, a seguito dei vizi procedurali che investono il provvedimento di annullamento d'ufficio, il rilascio della sanatoria (ancorché successivamente annullata in autotutela) ha definitivamente superato l'ordinanza di demolizione, rendendola inefficace, dovendo, eventualmente, essere riadottata nuovamente all'esito del provvedimento di secondo grado.

TAR Campania, Sez. II, 16 dicembre 2024, n. 7142 – Pres. Pappalardo, Est. Amorizzo

EDILIZIA – ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – L.R. CAMPANIA N. 19/2009 (LEGGE PIANO CASA) – DISCREZIONALITÀ DEGLI ENTI NELL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – DINIEGO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

In materia di edilizia, “le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione, Comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili *ictu oculi*: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito” (1).

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio ha respinto le censure di parte ricorrente avverso i provvedimenti dell'Amministrazione e per l'effetto ha rigettato il ricorso.

(1) cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21/08/2023, n. 7881.

TAR Campania, Sez. II, 30 dicembre 2024, n.7423- Pres. Maddalena, Est. Valletta

EDILIZIA-PERMESSO DI COSTRUIRE- INTERESSE AD IMPUGNARE- CRITERIO DELLA VICINITAS-DIMOSTRAZIONE DEL DANNO.

La sussistenza del requisito della mera vicinitas, in caso di impugnazione di titoli edilizi, non costituisce elemento sufficiente a comprovare la legittimazione a ricorrere e l'interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione di un danno che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente (1).

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il permesso di costruire per la realizzazione di un sottotetto in sopraelevazione per omessa deduzione dello specifico pregiudizio che recherebbe agli interessi della ricorrente l'edificazione autorizzata con il titolo a costruire oggetto del gravame.

In termini, di recente, questo TAR ha osservato: “La vicinitas, ossia lo stabile collegamento con

*l'area interessata dall'intervento edilizio contestato, non rappresenta un dato decisivo per fondare l'interesse a impugnare dinanzi al T.a.r. un atto amministrativo o anche solo un silenzio per mancata adozione di un atto richiesto e dovuto, nel senso che, di per sé, non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l'intervento contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo di chi ricorre" (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 13/09/2024, n.4964).
(1) Orientamento consolidato: cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.22 del 9.12.2021*

TAR Campania, Sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 7443 – Pres. – Est. Severini

PERMESSO DI COSTRUIRE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DOVERE DI LEALE COLLABORAZIONE TRA P.A. E CITTADINO

In ossequio al principio del dovere di istruttoria e motivazione adeguata "Il provvedimento amministrativo che modifica una situazione giuridica consolidata deve essere preceduto da un'istruttoria adeguata e motivata in modo chiaro e specifico, pena il vizio di eccesso di potere nella forma del difetto di istruttoria." Nello specifico, in sede di rilascio del permesso di costruire del 2023 (D.D. n. 529/2023) da parte del Comune, l'amministrazione non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire stabilendone – ex abrupto – una diversa destinazione, a meno di violare il dovere, sulla stessa incombente, di porre in essere un'approfondita istruttoria, ponendosi ciò in contrasto anche con il dovere di leale collaborazione tra P.A. e privato.

TAR Campania, Sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 7449 - Pres. Severini, Est. Graziano

EDILIZIA – AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO – RICHIESTA DI PROROGA E RINNOVO DEL PROCEDIMENTO

Quando il progetto per la realizzazione di un'opera è subordinato al rilascio di un'autorizzazione, la richiesta di proroga dell'autorizzazione non può comportare l'instaurazione, ex novo, dell'iter autorizzativo con la correlata acquisizione di nuovi atti, in quanto la proroga costituisce un istituto di carattere generale, volto a consentire la prosecuzione di un rapporto giuridico oltre la scadenza originariamente prevista. Essa garantisce elasticità ed efficienza all'azione amministrativa, in quanto consente all'Amministrazione di estendere l'efficacia temporale di un atto amministrativo e quindi di continuare a perseguire il fine pubblico ad esso sotteso, senza che sia necessario ripercorrere l'intero iter procedimentale e senza dare seguito ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico coinvolto.

Note:

Con la presente pronuncia, il Collegio si è dapprima pronunciato sulla tempestività della richiesta di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricomposizione ambientale avanzata presentata dalla ricorrente, rigettando la difesa della Regione Campania.

La difesa della Regione, che ha ritenuto la scadenza già intervenuta, è stata respinta, in quanto l'art. 103 comma 2 del d.l. 18/2020 ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Risolta la suddetta questione principale, il Collegio si è poi pronunciato sulla differenza tra la richiesta di proroga e il rinnovo del procedimento specificando che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la proroga non costituisce un nuovo procedimento, ma solo una modifica temporale dell'efficacia del provvedimento originario, mentre il rinnovo implica una nuova valutazione sostanziale.

TAR Campania, Sez.II, 31 dicembre 2024, n.7460- Pres. Severini, Est. Vampa

EDILIZIA- ABUSI EDILIZI- PROVVEDIMENTI REPRESSIVI- SPECIFICA MOTIVAZIONE- SUPPORTO GIUSTIFICATIVO

I provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto espressione di actio vincolata nel contenuto, non abbisognano di specifica motivazione - intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell'interesse pubblico al ripristino dell'ordine giuridico infranto, all'esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco - bensì di un supporto giustificativo, id est della certazione della esistenza di attività edilizia realizzata in dispregio delle regole.

Note:

Il Collegio, nel rigettare il ricorso proposto avverso della ordinanza di demolizione con la quale è stato ingiunto, entro il termine di 90 giorni, di demolire, a propria cura e spese, l'opera assunta come abusiva e consistente di una piscina prefabbricata nonché di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, evidenzia che nessun vizio di natura motivazionale stricto sensu intesa, può affliggere il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire, trattandosi di atto che - certando la esistenza di un illecito, ed irrogando la relativa sanzione - necessita di giustificazione, più che di motivazione, consistente:

- nell'acclaramento dei fatti, id est della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi;*
- nella evidente sussumibilità di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo;*
- nella certazione della loro realizzazione, di contro, in assenza del prescritto provvedimento abilitante.*

Inoltre, ha ritenuto che la realizzazione di una piscina non può essere intesa sotto il profilo urbanistico-edilizio come pertinenza dando luogo a una durevole trasformazione del territorio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III 3 febbraio 2020, n. 483) e non è stato fornito neppure un principio di prova che la struttura fosse preesistente e che quindi sia stato eseguito un intervento di manutenzione o di restauro e risanamento conservativo di strutture già esistenti.

Tar Campania, Sez. V, 16 dicembre 2024, n. 7116- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

ESPROPRIAZIONI- GIUDICATO DI ANNULLAMENTO- EFFETTO RIPRISTINATORIO- OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL FONDO.

Dall'efficacia retroattiva del giudicato di annullamento discende l'obbligo per la PA di ripristinare la situazione di fatto o di diritto esistente prima del provvedimento impugnato, eliminando le conseguenze dannose prodotte medio tempore dall'atto conclusivamente dichiarato illegittimo.

In virtù del principio di effettività della tutela giurisdizionale, dunque, costituisce preciso onere dell'Amministrazione riequilibrare l'assetto di interessi formatosi in conseguenza del provvedimento viziato, specialmente considerando che l'interesse del privato non è volto alla mera caducazione dell'atto, bensì al conseguimento del bene della vita illegittimamente sottrattogli dall'esercizio del potere amministrativo.

Ne deriva che l'annullamento di un atto di espropriazione comporta, quale obbligo ripristinatorio, la restituzione al proprietario del bene espropriato indipendentemente dalla configurabilità degli estremi del fatto illecito previsti dall'art. 2043 c.c.

In tale evenienza, difatti, la restituzione prescinde dalla colpa e della tipologia del vizio (sostanziale o formale accertato dalla sentenza di annullamento) e non incontra i limiti della eccessiva onerosità di cui all'art. 2058 c.c.

La violazione del suddetto obbligo giustifica, quindi, l'instaurazione a carico della P.A. inadempiente del giudizio di ottemperanza, al fine di far valere la pretesa restitutoria quale momento dinamico e consequenziale della dichiarazione di illegittimità dell'espropriazione.

Note:

La pronuncia dichiarativa dell'illegittimità di un atto del procedimento espropriativo non è di per idonea ad assicurare all'interessato il bene della vita desiderato.

La sentenza di annullamento costituisce, anzi, lo specifico strumento per ottenere l'effettiva restituzione del bene, in quanto la pretesa restitutoria non è da intendersi quale diritto ulteriore (seppur collegato) rispetto alla pronuncia costitutiva di annullamento, ma ne rappresenta uno degli effetti cardini.

Ciò premesso, la pronuncia in esame appare di particolare rilievo anche perchè confronta l'effetto restitutorio legittimamente invocato dal ricorrente con la vicenda traslativa che ha interessato il fondo conteso.

A tal proposito occorre premettere che l'autorità espropriante, a seguito della pronuncia di annullamento precedentemente resa da questo stesso Tribunale, aveva sostenuto l'impossibilità di procedere alla restituzione, avendo nelle more del giudizio alienato il conteso cespite ad un terzo sub acquirente.

Il Collegio ha quindi evidenziato come tale sopravvenienza fattuale esplicasse una portata ostativa all'avverarsi dell'effetto restitutorio discendente dal giudicato di annullamento, in ossequio sia dell'art. 111 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all'art. 39 c.p.a., disciplinante la successione nel diritto controverso in pendenza della lite, sia del regime della trascrizione degli atti espropriativi e della correlata domanda di annullamento, come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità.

L'esecuzione del giudicato di annullamento da cui doveva discendere l'invocato obbligo ripristinatorio, trova dunque un limite invalicabile in relazione alla sopravvenienza di fatto nel frattempo prodottasi, cosicché le legittime pretese del privato, secondo la pronuncia in questa sede esaminata, potranno trovare tutela soltanto in sede risarcitoria, eventualmente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., ovvero nei confronti del terzo acquirente, ai sensi dell'art. 2038 c.c.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA

TAR Campania, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 7143 – Pres. Salamone, Est. Sorrentino

INTERDITTIVA ANTIMAFIA- OMESSA INTERLOCUZIONE PROCEDIMENTALE- ART 92 C. 2 BIS DEL D.LGS. 159/2011- PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE- VALENZA NON ASSOLUTA ED INDEROGABILE DEL CONTRADDITORIO PROCEDIMENTALE- OBBLIGHI MOTIVAZIONALI DELLA PREFETTURA

La partecipazione procedimentale non ha valore assoluto e inderogabile e può essere omessa laddove sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento. Il sacrificio del ruolo partecipativo del privato impone all'Amministrazione uno specifico onere motivazionale. Invero, il Prefetto deve dare adeguatamente conto delle ragioni che consigliavano o imponevano l'omissione della partecipazione procedimentale, tenendo conto non dell'obiettivo che in astratto si prefigge l'Amministrazione con il provvedimento interdittivo, ma del particolare ed oggettivo pericolo in concreto di condizionamento mafioso dell'attività della società interdetta, tale da rendere non irragionevole la valutazione di particolare impellenza dell'intervento interdittivo.

Note:

Il presente Collegio ha rigettato il ricorso proposto dalla società ricorrente, quale destinataria della misura interdittiva. Con la pronuncia in esame è stato evidenziato il concetto in forza del quale la misura suddetta è frutto di una valutazione in termini di "più probabile che non", rimessa al giudizio della Prefettura competente, rispetto al rischio di infiltrazione criminosa della società destinataria dell'interdittiva. In ragione delle particolari esigenze di tutela che emergono a chiare note nel presente scenario, la Prefettura ha la facoltà di attivare un contraddittorio procedimentale con la società destinatario della misura in esame (Art 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011). Pertanto, la possibilità di una simile interlocuzione non può tradursi ipso iure in un obbligo rimesso in capo alla prefettura di attivare un simile iter procedimentale: è su questa premessa che l'odierno Collegio ha fondato le basi argomentative per poter abilmente concludere che, ad ogni modo, l'omessa interlocuzione con la società non configura una violazione della predetta normativa. Resta salvo l'obbligo, fortemente stringente in capo alla Prefettura, di motivare le ragioni puntuali che l'abbiano condotta ad una simile scelta.

TAR Campania, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530 – Pres. Graziano, Est. Lo Sapia

SOSTEGNO SCOLASTICO – ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO – FABBISOGNO DELL'ALUNNO – PRECEDENTI GIUDIZIARI – NECESSARIA VALUTAZIONE.

I precedenti giudiziari che negli anni hanno annullato gli atti di determinazione delle ore di insegnamento di sostegno destinate al medesimo alunno dovrebbero orientare le valutazioni dell'amministrazione anche per il futuro (per i futuri anni scolastici), senza possibilità di ignorarli o di considerarli con un approccio meramente formalistico all'esercizio della funzione pubblica nell'erogazione del servizio scolastico, circoscrivendone l'efficacia all'anno scolastico di riferimento, confidando, vista la acclarata necessità della copertura totale, nella reiterazione di anno in anno dell'azione giurisdizionale ex art. 29 c.p.a. da parte dei genitori dell'alunno disabile;

Note

Nel caso specifico erano ben quattro i precedenti giudiziari che avevano negli anni annullato gli atti lesivi di assegnazione delle ore al minore.

La persistenza della prassi di demandare alle decisioni giurisdizionali la garanzia del pieno esercizio dei diritti ed interessi legittimi fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico all'alunno disabile ha già portato la Sezione a trasmettere, in altri casi, copia delle sentenze alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per le valutazioni di competenza (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778).

OTTEMPERANZA

Tar Campania, Sez. V, 16 dicembre 2024, n. 7104- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

PROCESSO AMMINISTRATIVO - OTTEMPERANZA- ART. 114 C.P.A.- CONVERSIONE DELL'AZIONE- QUALIFICAZIONE DELLE DOMANDE PROPOSTE- PRESUPPOSTI APPLICATIVI.

In sede di giudizio di ottemperanza il g.a. è chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande proposte, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che, invece, riguardano il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le conseguenze necessarie sul piano del rito e dei poteri decisorii.

Invero, solo laddove il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emesso dall'Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato ne dichiara la nullità; in

caso contrario, invece, egli è tenuto a disporre la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.

Rispetto all'emersione di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato, la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza ed azione impugnatoria è costituita, dunque, dal precedente decusum giurisdizionale, a fronte del quale l'azione di ottemperanza appare esercitabile quante volte la pretesa illegittimità dell'azione amministrativa rinvenga il suo fondamento e parametro di valutazione proprio nella mancata coerenza con la pregressa pronuncia giudiziale.

Note:

La complessa vicenda processuale in questa sede esaminata, trae origine dalla mancata conformazione, da parte delle Amministrazioni intimat, agli obblighi discendenti da una pronuncia di ottemperanza precedentemente resa da questo stesso Collegio, quest'ultima a sua volta succedanea ad una sentenza di annullamento intervenuta sulla medesima questione.

Entrambi i dictum giurisdizionali recavano specifici obblighi conformativi posti a carico delle PPAA resistenti; obblighi conformativi che, secondo la prospettazione ricorsuale poi accolta dal Collegio, non sarebbero stati adempiuti.

Stante la proposizione, mediante motivi aggiunti, di ulteriori specifiche censure esperite previa richiesta di mutamento del rito ex art. 32 c.p.a, la Sezione è stata chiamata, in primo luogo, a qualificare la proposta impugnazione.

Aderendo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, il Collegio ha in primo luogo evidenziato che la violazione del giudicato sussiste ove il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale ovvero si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice. L'elusione del giudizio è, quindi, configurabile quando la P.A., pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue lo scopo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e, in tal modo, giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo.

Dalla lettura coordinata di entrambe le precedenti pronunce, è stato desunto come l'effetto conformativo scaturente dall'originario decusum si era puntualmente cristallizzato, assumendo una portata pressoché vincolante per la successiva attività amministrativa. Da ciò è derivato il riconoscimento del vizio di elusione del giudicato ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, con conseguente dichiarazione di nullità degli atti impugnati.

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Tar Campania, Sez. IX, 27 dicembre 2024, n. 7408, Pres. Passarelli Di Napoli, Est. Vincenzo Sciascia.

GIURISDIZIONE – PROCEDURE CONCORDUALI EX ART. 15, COMMA 7-BIS D.LGS. N. 502/1992 – GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – ART. 63, COMMA 4 D.LGS. 16/2001.

Il Collegio evidenzia che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all'art. 15, co. 7-*bis*, d.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall'art. 20, co. 1, l. n. 118/2022, applicabile alla fattispecie in questione.

In particolare, per effetto della suddetta novella normativa, le procedure selettive interne all'ambito medico-sanitario sono incentrate sulla valutazione comparativa, di pertinenza della Commissione esaminatrice, le cui scelte vincolano maggiormente il potere direttoriale di nomina rispetto al regime precedente.

La selezione in questione, quindi, risulta caratterizzata da elementi che consentono di classificarla tra le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Note:

Il Collegio ritiene infondata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, in primo luogo perché, a seguito della novella n. 118 del 2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta secondo criteri fissati preventivamente e deve mettere capo ad una graduatoria dei candidati, che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

È venuta meno, pertanto, la logica che consentiva di devolvere le eventuali controversie per intero innanzi al giudice ordinario.

In secondo luogo, è necessario osservare che, anche nel caso in esame, l'avviso pubblico non esclude la partecipazione di soggetti "esterni" (non dipendenti, cioè, dalla stessa ASL), conformemente alla norma (art. 5 D.P.R. n. 484/1997). Ne consegue che la selezione e il conferimento dell'incarico direttivo in questione non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, non essendo ristretta ai soli sanitari in servizio presso l'ASL, ma estesa a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso i vari istituti indicati dalla normativa.

TAR Campania, Sez VII, 30 dicembre 2024 n. 7425- Pres. Passolini, Est. Flammini

RIPARTO DI GIURISDIZIONE - DISMISSIONE PATRIMONIO ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI- CESSIONE IMMOBILI-CARENZA DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO IN TEMA DI CLAUSOLE VESSATORIE- DIRITTO SOGGETTIVO DI OPZIONE.

Il Collegio ritiene di doversi dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in relazione al motivo di ricorso con il quale si evidenzia la "vessatorietà" di alcune clausole dei provvedimenti impugnati. Trattasi, all'evidenza, di censura che mira a far valere, ai fini di tutela, la lesione del diritto soggettivo di opzione previsto dalla legge in favore del ricorrente per effetto di una condotta asseritamente abusiva dell'Amministrazione contraente (venditrice), e non anche il *vulnus* dell'interesse legittimo alla "corretta formazione della volontà

dell'amministrazione" all'esito di un procedimento – come invece quello relativo all'individuazione del prezzo dell'immobile oggetto di cessione – connotato da discrezionalità pubblicistica. Non v'è pertanto dubbio che – vertendosi in materia di diritti soggettivi – ed applicando i principi generali, va quindi declinata la giurisdizione in favore del Giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del c.p.a.

Note:

Il caso di specie ha ad oggetto la determinazione da parte dell'Inps del prezzo di vendita di un appartamento di sua proprietà ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte del ricorrente, da tempo conduttore.

Il Collegio, ritenuta la propria competenza in tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, poiché la quantificazione del prezzo contenuto nell'offerta da effettuarsi al conduttore dell'immobile ad uso residenziale per consentirgli l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 3 del D.L. n. 351/2001 è connotata da discrezionalità pubblicistica con possibilità di sindacato esteso al merito di tipo sostitutivo delle valutazioni dell'amministrazione, declina la stessa in ordine alla censura circa vessatorietà di alcune clausole. Il giudice amministrativo, infatti, non è competente, ai fini della tutela, per la lesione del diritto soggettivo di opzione previsto dalla legge in favore del ricorrente per effetto di una condotta asseritamente abusiva dell'Amministrazione contraente (venditrice), ma solo per il vulnus dell'interesse legittimo alla "corretta formazione della volontà dell'amministrazione" all'esito di un procedimento – come invece quello relativo all'individuazione del prezzo dell'immobile oggetto di cessione – connotato da discrezionalità pubblicistica.

UNIVERSITA'

T.A.R. Campania, sez. IV, 13 dicembre 2024, n. 7049 - Pres. Severini, Est. Graziano.

ART. 9 R.D. N. 1269/1938 – STUDENTE –TRASFERIMENTO PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ – GRAVI MOTIVI – PERCENTUALE DI INVALIDITÀ – TRASFERIMENTO DA UNIVERSITÀ ESTERE PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE – TEST DI INGRESSO.

Va rimarcata la portata effettivamente derogatoria che va annessa al disposto dell'art. 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, recante la primigenia e tuttora vigente disciplina degli ordinamenti universitari. Valenza derogatoria che si connota altresì per la sua portata generale, non astretta a specifiche fattispecie, positivizzate a priori e qualificata dal legislatore come "gravi motivi". Ben possono, dunque, ricondursi a gravi motivi, ragioni di salute, debitamente documentate e giudicate gravi, nonché ragioni familiari, parimenti documentate e connotate in termini di indubbia gravità.

Proprio in ragione dell'eccezionalità del trasferimento previsto e disciplinato dall'art. 9 del R.D. n. 1269/1934, lo stesso non può soffrire il limite temporale e procedimentale, né essere subordinato alla precondizione, della previa pubblicazione di apposito bando o avviso, stante l'imprevedibilità, ex ante, di casi e situazioni costituenti i "gravi motivi" di cui alla norma all'esame.

Non v'è traccia, nell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938, dell'invocata percentuale minima di invalidità che lo studente trasferendo debba possedere, stante il tenore testuale della norma *de qua*, che non circoscrive le ipotesi in cui può concedersi il trasferimento, né sul piano individuativo delle fattispecie, integranti i "gravi motivi" (che possono dunque consistere sia in ragioni di salute debitamente documentate e qualificabili in termini di gravità, sia in ragioni di famiglia, parimenti connotate da caratteri di gravità), né in ordine ad una percentuale minima di invalidità, di cui lo studente debba soffrire qualora trattisi di gravi motivi di salute.

Non osta all'aspirato trasferimento la circostanza che lo studente non abbia sostenuto e superato il test di ingresso, previsto in via ordinaria, nel corso di laurea di destinazione, osservandosi che se la ratio che sottende il meccanismo di accesso programmato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e protesi dentarie, attraverso il previo superamento di prove preselettive di ingresso, risiede nell'accertare il possesso in capo al candidato di un elevato livello di preparazione culturale onde perseguire il raggiungimento di spiccati standard professionali, siffatta finalità viene idoneamente presidiata dalla previsione della necessaria valutazione dei crediti formativi universitari, maturati dal trasferendo nel *cursus studiorum* di provenienza, acclarandone quindi la sufficienza al fine di poter proficuamente proseguire il percorso di studi, essendo in grado di comprendere gli insegnamenti impartiti negli anni successivi al primo.

In tale ottica, dunque, si è sancito che non risulta strettamente necessaria al raggiungimento dei fini perseguiti, la previsione di un *test* di ammissione anche nel caso di trasferimenti presso l'Università italiana di studenti provenienti da Università straniere, considerato che la capacità di tali studenti può essere utilmente accertata (così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da Università nazionali), mediante una rigorosa valutazione della qualificazione dello studente, effettuata in sede di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti dai candidati.

Redattore massimario:

Funzionario U.P.P.: Carlotta Maresca.

Redazione massime e approfondimenti:

Tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013: Pasquale Abbatiello, Chiara Agrippa, Gerardo Cavallaro, Alberto D'Angelo, Filomena Izzo, Gaia Lepre, Vittoria Lettieri, Cristiano Rega, Alessandra Rispoli.

Funzionari UPP: Nicoletta Aretano, Carlo Barba, Anna Cimitile, Cristiana Cittadini, Cristina Iacone, Carlotta Maresca.



*TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA*

RASSEGNA MENSILE

Massime

DICEMBRE 2024



*Ufficio del processo per il
Tribunale Amministrativo Regionale Per la Campania
Sede di Napoli*

La giurisprudenza amministrativa
Anno 2024

ACCESSO	8
TAR CAMPANIA, SEZ. IX, 9 DICEMBRE 2024, N. 6895, PRES. PASSARELLI DI NAPOLI, EST. VINCENZO SCIASCIA.	8
<i>ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA – OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TERZI</i>	8
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 12 DICEMBRE 2024, N. 7010 – PRES. PAPPALARDO, EST. AMORIZZO	8
<i>ACCESSO DIFENSIVO – NESSO DI NECESSARIA STRUMENTALITÀ TRA L 'ACCESSO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DI PROPRI INTERESSI EX ART. 24 DELLA L. 241/1990 – BILANCIAMENTO TRA INTERESSE ALL 'ACCESSO DELL 'ISTANTE E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL CONTROINTERESSATO.</i>	8
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 7 GENNAIO 2025, N.106 – PRES. PALLIGGIANO, EST. SORRENTINO	9
<i>ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 116 C.P.A. – ATTI PROPEDEUTICI ALL 'EMANAZIONE DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA – DIFFERIMENTO DELL 'ACCESSO DOCUMENTALE – INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL 'ECCEZIONE AL GENERALE ACCESSO DOCUMENTALE – POTESTÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI OSCURARE LA PARTI DOCUMENTALI COPERTE DA RISERVATEZZA – TUTELA DELLO SPECIFICO INTERESSE DIFENSIVO – STRINGENTI OBBLIGHI MOTIVAZIONALI</i>	9
AMBIENTE	10
TAR CAMPANIA, SEZ. V, 17 DICEMBRE 2024, N. 7157- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI.	10
<i>AMBIENTE- PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE- ART. 216 D.LGS. N. 152/2016-COMPATIBILITÀ URBANISTICO/EDILIZIA DELL 'ATTIVITÀ SUL TERRITORIO.</i>	10
APPALTI	11
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 16 DICEMBRE 2024, N. 7138 – PRES. SALAMONE, EST. ESPOSITO	11
<i>APPALTI PUBBLICI – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO – DIFFORMITÀ TRA OFFERTA E DISCIPLINARE – DISCREZIONALITÀ TECNICA.</i>	11
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 16 DICEMBRE 2024, N. 7139 – PRES. EST. PAPPALARDO	11
<i>APPALTI – CONTRATTO DI AVVALIMENTO- AVVALIMENTO OPERATIVO - FORMA SCRITTA – MARCATURA TEMPORALE – ART. 101 D.LGS. N. 36/2023 – ART. 104 D.LGS. N. 36/2023 - FIRMA DIGITALE – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - E-MAIL – ART. 1 COMMA 1, LETT. S) D.LGS. N. 82/2005 - ART. 20 COMMA 1-BIS D.LGS. N. 82/2005.</i>	11
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 16 DICEMBRE 2024, N. 7141 – PRES. SALAMONE, EST. ESPOSITO	12
<i>APPALTI PUBBLICI – PROCEDURA APERTA – ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO</i>	12
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 27 DICEMBRE 2024, N. 7411 – PRES. SALAMONE, EST. SORRENTINO	13
<i>APPALTI PUBBLICI- AFFIDAMENTO SERVIZI- IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PREMIALE ALL 'AGGIUDICATARIA PER IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONI SCADUTE AL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DELL 'OFFERTA- DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE- CENTRALITÀ DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ALLA FORMULAZIONE DELL 'OFFERTA.</i>	13

TAR CAMPANIA, SEZ. I, 4 GENNAIO 2025, N. 61 – PRES. SALAMONE, EST. SORRENTINO	13
<i>REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA COMMESSA- ART. 21 QUINQUIES DELLA L. N. 241/90- LEGITTIMITÀ DELLO "IUS POENITENDI" DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INTERVENUTE SOPRAVVENIENZE- DOVEROSITÀ DELL'INDENNIZZO- REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE - CRITERI DI QUANTIZZAZIONE INDENNIZZO</i>	14
EDILIZIA E URBANISTICA	14
TAR CAMPANIA, SEZ. VIII, 11 DICEMBRE 2024, N. 6957– PRES. CORCIULO, EST. DE FALCO	14
<i>EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE – SILENZIO ASSENSO EX ART. 20, COMMA 8, D.P.R. 380\2001– REQUISITI PER LA FORMAZIONE DEL SILENZIO – REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI – ESCLUSIONE DEI REQUISITI SOSTANZIALI.</i>	14
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 12 DICEMBRE 2024, N. 7005 – PRES. PAPPALARDO, EST. CAVALLO	15
<i>EDILIZIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.</i>	15
TAR CAMPANIA SEZ. VIII 13 DICEMBRE 2024, N. 7050 – PRES. CORCIULO, EST. PALMARINI	16
<i>EDILIZIA- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE- SOPRAVVENIENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA.</i>	16
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 16 DICEMBRE 2024, N. 7142 – PRES. PAPPALARDO, EST. AMORIZZO	17
<i>EDILIZIA – ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – L.R. CAMPANIA N. 19/2009 (LEGGE PIANO CASA) – DISCREZIONALITÀ DEGLI ENTI NELL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – DINIEGO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.</i>	17
TAR CAMPANIA, SEZ. II, 30 DICEMBRE 2024, N.7423- PRES. MADDALENA, EST. VALLETTA	17
<i>EDILIZIA-PERMESSO DI COSTRUIRE- INTERESSE AD IMPUGNARE- CRITERIO DELLA VICINITAS- DIMOSTRAZIONE DEL DANNO.</i>	17
TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 30 DICEMBRE 2024, N. 7443 – PRES. – EST. SEVERINI	18
<i>PERMESSO DI COSTRUIRE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DOVERE DI LEALE COLLABORAZIONE TRA P.A. E CITTADINO</i>	18
TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 30 DICEMBRE 2024, N. 7449 - PRES. SEVERINI, EST. GRAZIANO	18
<i>EDILIZIA – AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO – RICHIESTA DI PROROGA E RINNOVO DEL PROCEDIMENTO</i>	18
TAR CAMPANIA, SEZ.II, 31 DICEMBRE 2024, N.7460- PRES. SEVERINI, EST. VAMPA	19
<i>EDILIZIA- ABUSI EDILIZI- PROVVEDIMENTI REPRESSIVI- SPECIFICA MOTIVAZIONE- SUPPORTO GIUSTIFICATIVO</i>	19
ESPROPRIAZIONI	20
TAR CAMPANIA, SEZ. V, 16 DICEMBRE 2024, N. 7116- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI.	20
<i>ESPROPRIAZIONI- GIUDICATO DI ANNULLAMENTO- EFFETTO RIPRISTINATORIO- OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL FONDO.</i>	20
INTERDITTIVA ANTIMAFIA	21
TAR CAMPANIA, SEZ. I, 16 DICEMBRE 2024, N. 7143 – PRES. SALAMONE, EST. SORRENTINO	21

<i>INTERDITTIVA ANTIMAFIA- OMESSA INTERLOCUZIONE PROCEDIMENTALE- ART 92 C. 2 BIS DEL D.LGS. 159/2011- PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE- VALENZA NON ASSOLUTA ED INDEROGABILE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE- OBBLIGHI MOTIVAZIONALI DELLA PREFETTURA</i>	21
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI	22
TAR CAMPANIA, SEZ. IV, 25 NOVEMBRE 2024, N. 6530 – PRES. GRAZIANO, EST. LO SAPIO	22
<i>SOSTEGNO SCOLASTICO – ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO – FABBISOGNO DELL’ALUNNO – PRECEDENTI GIUDIZIARI – NECESSARIA VALUTAZIONE.</i>	22
OTTEMPERANZA	22
TAR CAMPANIA, SEZ. V, 16 DICEMBRE 2024, N. 7104- PRES. ABRUZZESE, EST. MAFFEI.	22
<i>PROCESSO AMMINISTRATIVO - OTTEMPERANZA- ART. 114 C.P.A.- CONVERSIONE DELL’AZIONE- QUALIFICAZIONE DELLE DOMANDE PROPOSTE- PRESUPPOSTI APPLICATIVI.</i>	22
RIPARTO DI GIURISDIZIONE	23
TAR CAMPANIA, SEZ. IX, 27 DICEMBRE 2024, N. 7408, PRES. PASSARELLI DI NAPOLI, EST. VINCENZO SCIASCIA.	23
<i>GIURISDIZIONE – PROCEDURE CONCORSUALI EX ART. 15, COMMA 7-BIS D.LGS. N. 502/1992 – GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – ART. 63, COMMA 4 D.LGS. 16/2001.</i>	23
TAR CAMPANIA, SEZ VII, 30 DICEMBRE 2024 N. 7425- PRES. PASSOLINI, EST. FLAMMINI	24
<i>RIPARTO DI GIURISDIZIONE - DISMISSIONE PATRIMONIO ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI- CESSIONE IMMOBILI-CARENZA DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO IN TEMA DI CLAUSOLE VESSATORIE- DIRITTO SOGGETTIVO DI OPZIONE.</i>	24
UNIVERSITA’	25
T.A.R. CAMPANIA, SEZ. IV, 13 DICEMBRE 2024, N. 7049 - PRES. SEVERINI, EST. GRAZIANO.	25
<i>ART. 9 R.D. N. 1269/1938 – STUDENTE –TRASFERIMENTO PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ – GRAVI MOTIVI – PERCENTUALE DI INVALIDITÀ – TRASFERIMENTO DA UNIVERSITÀ ESTERE PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE – TEST DI INGRESSO.</i>	25

Tar Campania, Sez. IX, 9 dicembre 2024, n. 6895, Pres. Passarelli Di Napoli, Est. Vincenzo Sciascia.

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA – OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TERZI

Il Collegio ritiene che sussista in capo al soggetto escluso dal novero dei beneficiari un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza degli atti relativi alla procedura di attribuzione degli assegni di cura alle persone affette da disabilità, se ha come scopo la tutela dei propri interessi in giudizio e, in particolare, per eventuali danni patiti.

Note:

Il Collegio, nel caso di specie, accertato il diritto della parte ricorrente ad accedere agli atti, ordina all'amministrazione resistente di esibire alla parte ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, tutta la documentazione richiesta.

Secondo il Collegio, la parte ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei suddetti atti, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai suddetti documenti, salva la necessità di oscurare, in sede di ostensione, i dati personali relativi alle condizioni di salute di altri soggetti.

TAR Campania, Sez. II, 12 dicembre 2024, n. 7010 – Pres. Pappalardo, Est. Amorizzo

ACCESSO DIFENSIVO – NECESSITÀ DI NECESSARIA STRUMENTALITÀ TRA L'ACCESSO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DI PROPRI INTERESSI EX ART. 24 DELLA L. 241/1990 – BILANCIAMENTO TRA INTERESSE ALL'ACCESSO DELL'ISTANTE E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL CONTROINTERESSATO.

In materia di accesso difensivo, il comma 7 dell'art. 24 della l. n. 241/1990 prevede un'ipotesi di “esclusione basata su un giudizio valutativo di tipo comparativo di composizione degli interessi confliggenti facenti capo al richiedente e al controinteressato, modulato in ragione del grado di intensità dei contrapposti interessi ed improntato ai criteri della necessità, dell'indispensabilità e della parità di rango”. Invero, è precisato che nell'istanza di accesso non è sufficiente “un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive – siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando – poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso e motivato vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare” (1).

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha accolto il ricorso di parte ricorrente e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato.

Invero, il ricorrente ha chiarito l'interesse difensivo sotteso all'istanza di accesso e ha altresì evidenziato il nesso di strumentalità del documento rispetto alla situazione giuridica che il ricorrente intende tutelare, alla quale, peraltro, non si contrappongono esigenze di riservatezza concernenti dati sensibili.

Inoltre, spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria adita ogni valutazione sull'ammissibilità, sul grado di influenza o decisività del documento richiesto nel giudizio, poiché né l'Amministrazione detentrici del documento, né il Giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. possono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sulla concreta utilità del documento nell'ambito del contenzioso in cui è destinato ad essere utilizzato, "salvo il caso di un evidente, assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso", che, tuttavia, nella fattispecie non sono di immediata e palese evidenza.

(1) cfr. Adunanza Plenaria, sent. n. 4/2021; Adunanza Plenaria, sentenze nn. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020.

TAR Campania, Sez. I, 7 gennaio 2025, n.106 – Pres. Palliggiano, Est. Sorrentino

ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 116 C.P.A. – ATTI PROPEDEUTICI ALL'EMANAZIONE DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA – DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO DOCUMENTALE – INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'ECCEZIONE AL GENERALE ACCESSO DOCUMENTALE – POTESTÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI OSCURARE LA PARTI DOCUMENTALI COPERTE DA RISERVATEZZA – TUTELA DELLO SPECIFICO INTERESSE DIFENSIVO – STRINGENTI OBBLIGHI MOTIVAZIONALI

In sede di esame dell'istanza di accesso, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare un delicato bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e le altrettanto fondamentali esigenze di tutela della parte privata, connesse all'inviolabile diritto costituzionale alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. La P.A. potrà avvalersi della potestà di oscurare le parti dei documenti che, motivatamente, devono eventualmente essere mantenute riservate e, in generale, i dati e le informazioni riferiti a persone e a circostanze che non assumono rilevanza in funzione della tutela dello specifico interesse difensivo della parte ricorrente. Pertanto, l'eccezione al generale accesso documentale deve essere interpretata restrittivamente, dovendo la mancata ostensione essere motivata con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento, occorrendo una valutazione di prevalenza, in concreto, delle esigenze attinenti alla sicurezza pubblica, che potrebbe in teoria giustificare tutt'al più la temporanea dilazione dell'esercizio del diritto ovvero il parziale "mascheramento" dei soli dati valutati inaccessibili.

Note:

Il presente Collegio, in accoglimento al ricorso proposto da parte ricorrente, ha ribadito il principio in forza del quale l'accesso ai documenti amministrativi, ancor più ove incida notevolmente sulla tutela del diritto di difesa del privato, non possa essere precluso in misura assoluta ed incondizionata dalla P.A. in assenza di adeguata e specifica motivazione da parte della stessa.

Nel qual caso, appare evidente l'incisività assunta dal diritto di difesa di parte ricorrente: la documentazione amministrativa detenuta dalla Prefettura di Caserta, cui è rivolta la richiesta di accesso agli atti, risulta essere propedeutica all'emanazione di una misura interdittiva antimafia nei confronti di parte ricorrente. Pertanto, tenuto conto delle carenze motivazionali in cui è incorsa la Prefettura nel caso concreto, emergono diritti costituzionalmente garantiti (in primis il diritto ad un giusto processo) tali da ostare ad una assoluta preclusione al diritto di accesso ai predetti atti.

AMBIENTE

Tar Campania, Sez. V, 17 dicembre 2024, n. 7157- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

AMBIENTE- PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE- ART. 216 D.LGS. N. 152/2016- COMPATIBILITÀ URBANISTICO/EDILIZIA DELL'ATTIVITÀ SUL TERRITORIO.

Il ricorso alla procedura semplificata finalizzata al rilascio del PAUR non esclude che, ai sensi dell'art. 216, comma 3 cit., l'Amministrazione sia tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di compatibilità urbanistica ed ambientale del sito, valutazione, peraltro, già direttamente discendente dai principi di buona amministrazione e buon andamento della PA.

Le procedure autorizzative semplificate previste dal D.Lgs. n.152 del 2006, difatti, riguardano "l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti" (art. 216 comma 1) e non anche la legittimazione degli impianti attraverso cui tali attività vengono svolte sotto il profilo edilizio.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha respinto il gravame proposto dalla società ricorrente avverso il diniego dell'istanza finalizzata al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale inerente ad un impianto di recupero (R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

Nel dettaglio, la ricorrente ha censurato l'errata valutazione operata dalla Regione Campania che, nel concludere per la irregolarità urbanistica del sito interessato dal presentato progetto, non aveva considerato come l'impianto interessasse soltanto una parte dell'area indicata, essendo state escluse le costruzioni urbanisticamente non in regola in quanto oggetto di domanda di condono.

La Sezione ha tuttavia evidenziato, adeguandosi agli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, che l'insediamento e lo svolgimento di attività produttivo-artigianali, quale è quella in esame, non possono prescindere dalla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività sul territorio, costituendo essa un evidente presupposto affinché l'attività possa legittimamente insediarsi in un determinato luogo ovvero proseguire ravvisandosi una stretta 'interconnessione tra i profili edilizio-urbanistico (ai quali è riconducibile la problematica agitata in questa sede, inerente alla impossibilità di rilasciare l'autorizzazione unica ambientale con riguardo ad impianti non in regola sotto il profilo urbanistico-edilizio) e commerciali.

Ne deriva che anche con riferimento alla procedura semplificata finalizzata al rilascio del PAUR, la verifica dell'Amministrazione procedente non può non implicare una valutazione della sussistenza di tutte le condizioni tecniche e di compatibilità urbanistica ed ambientale del sito, valutazione peraltro già direttamente discendente dai principi di buona amministrazione e buon andamento della P.A.

APPALTI

TAR Campania, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 7138 – Pres. Salamone, Est. Esposito

APPALTI PUBBLICI – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO – DIFFORMITÀ TRA OFFERTA E DISCIPLINARE – DISCREZIONALITÀ TECNICA.

La prospettazione della parte si scontra con l'autovincolo che la legge di gara pone nella valutazione delle offerte e, inoltre, con il dato ineludibile della necessità, soprattutto a fronte di richieste di prodotti così puntuali e dettagliate, che il concorrente rediga la propria proposta in maniera completa ed esauriente

Note:

Il Collegio con la sentenza in esame ha stabilito che, qualora vi siano plurimi e considerevoli discostamenti tra l'offerta e l'oggetto della fornitura e posa in opera, l'operato della Commissione sia giustificato e che, quindi, la mancata attribuzione di alcun punteggio sia legittima.

Sul punto il Collegio ribadisce, inoltre, il costante orientamento della giurisprudenza, che esclude la sindacabilità della valutazione delle offerte tecniche, al di fuori dei casi di manifesta erroneità del giudizio.

La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità”.

Tar Campania, Sez. II, 16 Dicembre 2024, n. 7139 – Pres. Est. Pappalardo

APPALTI – CONTRATTO DI AVVALIMENTO- AVVALIMENTO OPERATIVO - FORMA SCRITTA – MARCATURA TEMPORALE – ART. 101 D.LGS. N. 36/2023 – ART. 104 D.LGS. N. 36/2023 - FIRMA DIGITALE – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - E-MAIL – ART. 1 COMMA 1, LETT. S) D.LGS. N. 82/2005 - ART. 20 COMMA 1-BIS D.LGS. N. 82/2005.

In tema di validità del contratto di avvalimento, perché l'accordo venga considerato sottoscritto prima del termine di presentazione delle offerte, è necessario che il contratto, oltre ad essere dotato di sottoscrizione, sia anche munito di marcatura temporale o assistito da altro sistema cui la legge attribuisca lo stesso valore.

Infatti, l'uso della firma consente di accertare l'autenticità, la paternità e l'integrità del documento, ma non costituisce un sistema certo di datazione. A tal fine invece, oltre alla marcatura temporale, costituiscono sistemi idonei a costituire validazione temporale gli strumenti di cui alle linee guida contenute nel DPCM 22 febbraio 2013.

Di conseguenza, non è sufficiente che la concorrente alleggi ad una semplice e-mail il contratto sottoscritto con firma digitale ma privo di marcatura temporale, poiché la semplice posta elettronica resta strumento inidoneo ad attribuire data certa alla sottoscrizione del contratto.

Note:

Il Collegio, condividendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2020, n. 3209), ha affermato che, posto che il requisito della forma scritta, che può essere assolto sia con la tradizionale scrittura privata sia attraverso l'uso del documento informatico, ammette la non simultaneità della sottoscrizione, che anzi è inevitabile nella veste informatica, è altrettanto vero che l'unica forma legale per dotare di data certa un documento informatico sottoscritto digitalmente è quello di apporre una marca temporale, potendo altrimenti la anticipata datazione essere conseguenza della regolazione di data ed ora nel computer. Diversamente, risulta dirimente l'uso di uno strumento atto a garantire lo stesso grado di certezza in relazione alla datazione della sottoscrizione del contratto, fine ultimo della forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.

La pronuncia si mostra dunque in continuità non solo con la giurisprudenza dello stesso T.A.R. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 13 novembre 2024, n. 6211), ma anche con quel recente orientamento che ha ritenuto insufficiente lo screenshot trasmesso via e-mail (cfr. T.A.R. Calabria, sez. I, 2 aprile 2024, n. 256).

TAR Campania, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 7141 – Pres. Salamone, Est. Esposito

APPALTI PUBBLICI – PROCEDURA APERTA – ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

La Commissione ha sanzionato la mancanza dell'elaborato *sub b)* che precede, ancorché la sua carenza non appaia assoggettata alla comminatoria dell'esclusione ma, al contrario, prefiguri un adempimento che corredi la proposta, riepilogandone gli elementi essenziali e il riferimento ai criteri di valutazione.

Note

*Nella fattispecie in esame, la Commissione ha illegittimamente sanzionato la mancanza dell'elaborato *sub b)* con l'esclusione della società dalla procedura ad evidenza pubblica. Tale elaborato, però, risulta richiesto al solo fine di agevolare l'esame della Commissione e, pertanto, la mancata produzione non può comportare l'esclusione del concorrente, ove i dati occorrenti siano*

ugualmente riscontrabili e verificabili, attraverso l'esame degli altri elementi e documenti della proposta.

Il Collegio, sul punto, ribadisce che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16.

TAR Campania, Sez. I, 27 dicembre 2024, n. 7411 – Pres. Salamone, Est. Sorrentino

APPALTI PUBBLICI- AFFIDAMENTO SERVIZI- IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO PREMIALE ALL'AGGIUDICATARIA PER IL POSSESSO DI CERTIFICAZIONI SCADUTE AL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA- DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE- CENTRALITÀ DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ALLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA.

Il possesso di valida ed efficace certificazione da parte dell'aggiudicataria al momento della formulazione dell'offerta è pacifico che integri un elemento di valutazione utile ai fini del conseguimento di un punteggio premiale, non certamente un requisito di partecipazione. Conseguentemente non trova applicazione il principio di continuità e, quindi, non può annettersi rilievo alla sopravvenuta scadenza della predetta dichiarazione nelle more dell'ultimazione della procedura di gara. Dunque, nemmeno è possibile dare ingresso alla tesi che dall'omessa dichiarazione dell'aggiudicataria circa la sopravvenuta scadenza della certificazione vorrebbe far discendere, così per giunta indebitamente ingerendosi in prerogative decisionali della Stazione Appaltante, l'esclusione dell'aggiudicataria per inaffidabilità e difetto di integrità

Note

Con la pronuncia in commento, il Collegio ha rigettato il ricorso proposto. Invero, nel caso in esame, la ricorrente impugnava l'aggiudicazione finale della presente controinteressata censurando numerosi profili di presunta illegittimità della suddetta, tra i quali l'intervenuta scadenza di una certificazione in virtù della quale la Commissione aggiudicatrice attribuiva alla vincitrice un punteggio premiale. Inoltre, la ricorrente evidenziava l'omessa comunicazione di siffatta scadenza da parte dell'aggiudicataria. Su questo aspetto il Collegio ha in parte fondato il rigetto del ricorso; in primo luogo, la certificazione in esame figurava un elemento di valutazione dell'offerta e non un requisito di partecipazione, pertanto, la scadenza della stessa successivamente alla formulazione dell'offerta non avrebbe potuto incidere in alcun modo, tanto più in senso negativo, sulla partecipazione/aggiudicazione della controinteressata. In secondo luogo, alla luce delle considerazioni riportate, la circostanza in esame non rappresentava elemento idoneo a ricalcare l'inaffidabilità dell'aggiudicataria, e neppure rilevava al punto tale da poter circoscrivere gli estremi di una causa di esclusione dalla gara. In questi termini il Collegio ha definito gli estremi della controversia relativamente a questo preciso motivo di ricorso.

TAR Campania, Sez. I, 4 gennaio 2025, n. 61 – Pres. Salamone, Est. Sorrentino

REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA COMMESSA- ART. 21 QUINQUIES DELLA L. N. 241/90- LEGITTIMITÀ DELLO "IUS POENITENDI" DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INTERVENUTE SOPRAVVENIENZE- DOVEROSITÀ DELL'INDENNIZZO- REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE - CRITERI DI QUANTIZZAZIONE INDENNIZZO

L'esercizio del potere di revoca da parte della S.A. esige ai fini della legittimità solo una valutazione di opportunità. Alla S.A., per costante giurisprudenza, si riconosce lata discrezionalità nel disporre la revoca degli atti di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione della commessa ove si tratti di sopravvenienze che si rivelino idonee a fondare l'esercizio del ius poenitendi della S.A. in quanto adeguate, in punto di ragionevolezza e proporzionalità, a sorreggere la decisione di abbandonare la commessa, non più realizzabile nei termini in cui era stata originariamente prefigurata, e non più rispondente all'interesse pubblico. La relativa quantificazione dell'indennizzo andrà rapportata al cd. danno emergente, cioè alle spese inutilmente sostenute dalla società ricorrente, e diversamente "calibrata" in ragione della eventuale conoscenza o anche conoscibilità, da parte della medesima, della contrarietà del provvedimento revocato all'interesse pubblico e dell'eventuale concorso, della società o di altri soggetti, all'erronea valutazione della compatibilità dell'atto con l'interesse pubblico.

Note

Il Collegio, con la presente pronuncia, ha ribadito il principio di diritto in forza del quale la revoca di qualsivoglia provvedimento amministrativo, ove legato a sopravvenienze/ragioni attinenti all'interesse pubblico, tali da fondare ragionevolmente siffatto intervento della P.A., si considera legittima. Al riguardo, la sentenza in commento ricalca il costante orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la revoca attiene ad un campo d'attività della P.A. ove ad essere in gioco sono valutazioni discrezionali/di opportunità non sindacabili dal G.A (salvi i suddetti limiti, nonché quelli previsti ex lege). I giudici, al riguardo, hanno evidenziato come una legittimità di tal sorta, seppur non sia accompagnata da una responsabilità precontrattuale/extracontrattuale della Stazione Appaltante, come nel caso in esame, legittimi la richiesta del privato destinatario della revoca alla corresponsione di adeguato indennizzo, idoneo a reintegrare il proprio patrimonio limitatamente alle sole spese da egli sostenute. Si ha riguardo, sul punto, al cosiddetto danno emergente, ovvero alle effettive spese sostenute da parte ricorrente per adempiere congruamente e specificamente ai lavori ad essa originariamente affidati.

EDILIZIA E URBANISTICA

TAR Campania, sez. VIII, 11 dicembre 2024, n. 6957– Pres. Corciulo, Est. De Falco

EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE – SILENZIO ASSENSO EX ART. 20, COMMA 8, D.P.R. 380/2001– REQUISITI PER LA FORMAZIONE DEL SILENZIO – REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI – ESCLUSIONE DEI REQUISITI SOSTANZIALI.

Nel caso in cui l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non sia conforme alle norme, è comunque configurabile la formazione del silenzio assenso. Sono, dunque, necessari per la

formazione del silenzio assenso solo i requisiti formali dell'istanza del privato e non anche quelli sostanziali.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio si è pronunciato sulla formazione del silenzio assenso ex art. 20, comma 8, del D.P.R. 380\01 a fronte dell'istanza del privato volta all'ottenimento del permesso di costruire per il cambio di destinazione d'uso in commerciale.

Il Collegio, al riguardo, ha preso atto del mutamento di indirizzo della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che, inizialmente, era ferma nel ritenere che il silenzio assenso sul permesso a costruire potesse formarsi solo in presenza di requisiti non solo formali, ma anche sostanziali a sostegno della istanza del privato e che, quindi, non bastasse il solo fatto dell'inutile decorso del termine prefissato per la pronuncia espressa dell'amministrazione comunale e dell'adempimento degli oneri documentali necessari per l'accoglimento della domanda, ma la parte onerata doveva dare prova della sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali era subordinato il rilascio del titolo edilizio.

Alla luce del recente orientamento del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. St. 4 settembre 2023, n. 8156), maggiormente conforme alle esigenze di semplificazione perseguite dal legislatore, anche qualora l'attività oggetto del provvedimento richiesto non sia legittima è comunque configurabile il silenzio assenso.

Ciò si ricava da diversi indici normativi con il quali il legislatore ha inteso chiaramente sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legata, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo, tra i quali l'espressa previsione della annullabilità d'ufficio di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990 anche nel caso in cui il "provvedimento si sia formato ai sensi dell'art. 20", che presuppone evidentemente che la violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensì rileva (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dell'atto".

Nel caso di specie, dunque, prendendo atto della presentazione da parte del privato dell'istanza volta al rilascio del permesso di costruire ex art. 20 D.P.R. 380\01 e della mancata emanazione di un espresso provvedimento di rigetto nel termine di legge, il Collegio ha ritenuto correttamente formatosi il silenzio assenso.

TAR Campania, Sez. II, 12 dicembre 2024, n. 7005 – Pres. Pappalardo, Est. Cavallo

EDILIZIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Pertanto, il vizio di motivazione integra una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha accolto il ricorso di parte ricorrente e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati.

Invero, atteso che il difetto assoluto di motivazione, l'insufficienza di motivazione, nonché la mancata indicazione degli atti ai quali il provvedimento rinvia nei casi di c.d. motivazione ad relationem, così come la mancata comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento della domanda rappresentano un vizio di violazione di legge, nel caso di specie è evidente sia il difetto di motivazione dei provvedimenti dell'Amministrazione, sia la carenza di istruttoria. Pertanto, risultando impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, appaiono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Ne consegue l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

TAR Campania Sez. VIII 13 dicembre 2024, n. 7050 – Pres. Corciulo, Est. Palmarini

EDILIZIA- ORDINANZA DI DEMOLIZIONE- SOPRAVVENIENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA.

L'ingiunzione di demolizione diventa inefficace a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Segnatamente, il rilascio della sanatoria (ancorché successivamente annullata in autotutela) ha definitivamente superato l'ordinanza di demolizione che avrebbe dovuto essere eventualmente riadottata all'esito del provvedimento di secondo grado emesso dal Comune.

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nella parte relativa all'annullamento dell'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art 31, 3° comma del D.P.R. 380/2001.

In particolare, l'acquisizione al patrimonio comunale veniva disposta a seguito di un'ordinanza di demolizione emanata nel 2008 e, divenuta inefficace, per effetto del rilascio di una sanatoria nel 2017. In seguito, il medesimo permesso di costruire in sanatoria, veniva annullato in autotutela dall'amministrazione procedente.

Nella fattispecie, l'annullamento, oltre a non essere mai stato notificato, è intervenuto a distanza di tre anni dall'adozione dell'atto in violazione di quanto stabilito dall'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990 (a mente del quale, nella versione vigente ratione temporis, l'annullamento deve avvenire “entro un termine ragionevole comunque non superiore ai diciotto mesi”) senza che dalla motivazione dell'atto emerga con chiarezza la sussistenza dei presupposti previsti dal medesimo articolo per poter travalicare il termine di legge (cfr. comma 2 bis il quale prevede che “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”).

Pertanto, a seguito dei vizi procedurali che investono il provvedimento di annullamento d'ufficio, il rilascio della sanatoria (ancorché successivamente annullata in autotutela) ha definitivamente superato l'ordinanza di demolizione, rendendola inefficace, dovendo, eventualmente, essere riadottata nuovamente all'esito del provvedimento di secondo grado.

TAR Campania, Sez. II, 16 dicembre 2024, n. 7142 – Pres. Pappalardo, Est. Amorizzo

EDILIZIA – ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – L.R. CAMPANIA N. 19/2009 (LEGGE PIANO CASA) – DISCREZIONALITÀ DEGLI ENTI NELL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – DINIEGO DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

In materia di edilizia, “le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l'ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione, Comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili *ictu oculi*: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l'apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito” (1).

Note

Con la sentenza in commento, il Collegio ha respinto le censure di parte ricorrente avverso i provvedimenti dell'Amministrazione e per l'effetto ha rigettato il ricorso.

(1) cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21/08/2023, n. 7881.

TAR Campania, Sez. II, 30 dicembre 2024, n.7423- Pres. Maddalena, Est. Valletta

EDILIZIA-PERMESSO DI COSTRUIRE- INTERESSE AD IMPUGNARE- CRITERIO DELLA VICINITAS-DIMOSTRAZIONE DEL DANNO.

La sussistenza del requisito della mera vicinitas, in caso di impugnazione di titoli edilizi, non costituisce elemento sufficiente a comprovare la legittimazione a ricorrere e l'interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione di un danno che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente (1).

Note:

Con la sentenza in commento, il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il permesso di costruire per la realizzazione di un sottotetto in sopraelevazione per omessa deduzione dello specifico pregiudizio che recherebbe agli interessi della ricorrente l'edificazione autorizzata con il titolo a costruire oggetto del gravame.

In termini, di recente, questo TAR ha osservato: “La vicinitas, ossia lo stabile collegamento con

*l'area interessata dall'intervento edilizio contestato, non rappresenta un dato decisivo per fondare l'interesse a impugnare dinanzi al T.a.r. un atto amministrativo o anche solo un silenzio per mancata adozione di un atto richiesto e dovuto, nel senso che, di per sé, non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l'intervento contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo di chi ricorre" (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 13/09/2024, n.4964).
(1) Orientamento consolidato: cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.22 del 9.12.2021*

TAR Campania, Sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 7443 – Pres. – Est. Severini

PERMESSO DI COSTRUIRE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE – DOVERE DI LEALE COLLABORAZIONE TRA P.A. E CITTADINO

In ossequio al principio del dovere di istruttoria e motivazione adeguata "Il provvedimento amministrativo che modifica una situazione giuridica consolidata deve essere preceduto da un'istruttoria adeguata e motivata in modo chiaro e specifico, pena il vizio di eccesso di potere nella forma del difetto di istruttoria." Nello specifico, in sede di rilascio del permesso di costruire del 2023 (D.D. n. 529/2023) da parte del Comune, l'amministrazione non avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire stabilendone – ex abrupto – una diversa destinazione, a meno di violare il dovere, sulla stessa incombente, di porre in essere un'approfondita istruttoria, ponendosi ciò in contrasto anche con il dovere di leale collaborazione tra P.A. e privato.

TAR Campania, Sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 7449 - Pres. Severini, Est. Graziano

EDILIZIA – AUTORIZZAZIONE AL PROGETTO – RICHIESTA DI PROROGA E RINNOVO DEL PROCEDIMENTO

Quando il progetto per la realizzazione di un'opera è subordinato al rilascio di un'autorizzazione, la richiesta di proroga dell'autorizzazione non può comportare l'instaurazione, ex novo, dell'iter autorizzativo con la correlata acquisizione di nuovi atti, in quanto la proroga costituisce un istituto di carattere generale, volto a consentire la prosecuzione di un rapporto giuridico oltre la scadenza originariamente prevista. Essa garantisce elasticità ed efficienza all'azione amministrativa, in quanto consente all'Amministrazione di estendere l'efficacia temporale di un atto amministrativo e quindi di continuare a perseguire il fine pubblico ad esso sotteso, senza che sia necessario ripercorrere l'intero iter procedimentale e senza dare seguito ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico coinvolto.

Note:

Con la presente pronuncia, il Collegio si è dapprima pronunciato sulla tempestività della richiesta di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricomposizione ambientale avanzata presentata dalla ricorrente, rigettando la difesa della Regione Campania.

La difesa della Regione, che ha ritenuto la scadenza già intervenuta, è stata respinta, in quanto l'art. 103 comma 2 del d.l. 18/2020 ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Risolta la suddetta questione principale, il Collegio si è poi pronunciato sulla differenza tra la richiesta di proroga e il rinnovo del procedimento specificando che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la proroga non costituisce un nuovo procedimento, ma solo una modifica temporale dell'efficacia del provvedimento originario, mentre il rinnovo implica una nuova valutazione sostanziale.

TAR Campania, Sez.II, 31 dicembre 2024, n.7460- Pres. Severini, Est. Vampa

EDILIZIA- ABUSI EDILIZI- PROVVEDIMENTI REPRESSIVI- SPECIFICA MOTIVAZIONE- SUPPORTO GIUSTIFICATIVO

I provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto espressione di actio vincolata nel contenuto, non abbisognano di specifica motivazione - intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell'interesse pubblico al ripristino dell'ordine giuridico infranto, all'esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco - bensì di un supporto giustificativo, id est della certazione della esistenza di attività edilizia realizzata in dispregio delle regole.

Note:

Il Collegio, nel rigettare il ricorso proposto avverso della ordinanza di demolizione con la quale è stato ingiunto, entro il termine di 90 giorni, di demolire, a propria cura e spese, l'opera assunta come abusiva e consistente di una piscina prefabbricata nonché di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, evidenzia che nessun vizio di natura motivazionale stricto sensu intesa, può affliggere il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire, trattandosi di atto che - certando la esistenza di un illecito, ed irrogando la relativa sanzione - necessita di giustificazione, più che di motivazione, consistente:

- nell'acclaramento dei fatti, id est della realizzazione delle opere e degli interventi edilizi;*
- nella evidente sussumibilità di tali interventi nel novero di quelli necessitanti di un titolo abilitativo;*
- nella certazione della loro realizzazione, di contro, in assenza del prescritto provvedimento abilitante.*

Inoltre, ha ritenuto che la realizzazione di una piscina non può essere intesa sotto il profilo urbanistico-edilizio come pertinenza dando luogo a una durevole trasformazione del territorio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III 3 febbraio 2020, n. 483) e non è stato fornito neppure un principio di prova che la struttura fosse preesistente e che quindi sia stato eseguito un intervento di manutenzione o di restauro e risanamento conservativo di strutture già esistenti.

Tar Campania, Sez. V, 16 dicembre 2024, n. 7116- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

ESPROPRIAZIONI- GIUDICATO DI ANNULLAMENTO- EFFETTO RIPRISTINATORIO- OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL FONDO.

Dall'efficacia retroattiva del giudicato di annullamento discende l'obbligo per la PA di ripristinare la situazione di fatto o di diritto esistente prima del provvedimento impugnato, eliminando le conseguenze dannose prodotte medio tempore dall'atto conclusivamente dichiarato illegittimo.

In virtù del principio di effettività della tutela giurisdizionale, dunque, costituisce preciso onere dell'Amministrazione riequilibrare l'assetto di interessi formatosi in conseguenza del provvedimento viziato, specialmente considerando che l'interesse del privato non è volto alla mera caducazione dell'atto, bensì al conseguimento del bene della vita illegittimamente sottrattogli dall'esercizio del potere amministrativo.

Ne deriva che l'annullamento di un atto di espropriazione comporta, quale obbligo ripristinatorio, la restituzione al proprietario del bene espropriato indipendentemente dalla configurabilità degli estremi del fatto illecito previsti dall'art. 2043 c.c.

In tale evenienza, difatti, la restituzione prescinde dalla colpa e della tipologia del vizio (sostanziale o formale accertato dalla sentenza di annullamento) e non incontra i limiti della eccessiva onerosità di cui all'art. 2058 c.c.

La violazione del suddetto obbligo giustifica, quindi, l'instaurazione a carico della P.A. inadempiente del giudizio di ottemperanza, al fine di far valere la pretesa restitutoria quale momento dinamico e consequenziale della dichiarazione di illegittimità dell'espropriazione.

Note:

La pronuncia dichiarativa dell'illegittimità di un atto del procedimento espropriativo non è di per idonea ad assicurare all'interessato il bene della vita desiderato.

La sentenza di annullamento costituisce, anzi, lo specifico strumento per ottenere l'effettiva restituzione del bene, in quanto la pretesa restitutoria non è da intendersi quale diritto ulteriore (seppur collegato) rispetto alla pronuncia costitutiva di annullamento, ma ne rappresenta uno degli effetti cardini.

Ciò premesso, la pronuncia in esame appare di particolare rilievo anche perchè confronta l'effetto restitutorio legittimamente invocato dal ricorrente con la vicenda traslativa che ha interessato il fondo conteso.

A tal proposito occorre premettere che l'autorità espropriante, a seguito della pronuncia di annullamento precedentemente resa da questo stesso Tribunale, aveva sostenuto l'impossibilità di procedere alla restituzione, avendo nelle more del giudizio alienato il conteso cespite ad un terzo sub acquirente.

Il Collegio ha quindi evidenziato come tale sopravvenienza fattuale esplicasse una portata ostativa all'avverarsi dell'effetto restitutorio discendente dal giudicato di annullamento, in ossequio sia dell'art. 111 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all'art. 39 c.p.a., disciplinante la successione nel diritto controverso in pendenza della lite, sia del regime della trascrizione degli atti espropriativi e della correlata domanda di annullamento, come ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità.

L'esecuzione del giudicato di annullamento da cui doveva discendere l'invocato obbligo ripristinatorio, trova dunque un limite invalicabile in relazione alla sopravvenienza di fatto nel frattempo prodottasi, cosicché le legittime pretese del privato, secondo la pronuncia in questa sede esaminata, potranno trovare tutela soltanto in sede risarcitoria, eventualmente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., ovvero nei confronti del terzo acquirente, ai sensi dell'art. 2038 c.c.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA

TAR Campania, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 7143 – Pres. Salamone, Est. Sorrentino

INTERDITTIVA ANTIMAFIA- OMESSA INTERLOCUZIONE PROCEDIMENTALE- ART 92 C. 2 BIS DEL D.LGS. 159/2011- PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE- VALENZA NON ASSOLUTA ED INDEROGABILE DEL CONTRADDITORIO PROCEDIMENTALE- OBBLIGHI MOTIVAZIONALI DELLA PREFETTURA

La partecipazione procedimentale non ha valore assoluto e inderogabile e può essere omessa laddove sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento. Il sacrificio del ruolo partecipativo del privato impone all'Amministrazione uno specifico onere motivazionale. Invero, il Prefetto deve dare adeguatamente conto delle ragioni che consigliavano o imponevano l'omissione della partecipazione procedimentale, tenendo conto non dell'obiettivo che in astratto si prefigge l'Amministrazione con il provvedimento interdittivo, ma del particolare ed oggettivo pericolo in concreto di condizionamento mafioso dell'attività della società interdetta, tale da rendere non irragionevole la valutazione di particolare impellenza dell'intervento interdittivo.

Note:

Il presente Collegio ha rigettato il ricorso proposto dalla società ricorrente, quale destinataria della misura interdittiva. Con la pronuncia in esame è stato evidenziato il concetto in forza del quale la misura suddetta è frutto di una valutazione in termini di "più probabile che non", rimessa al giudizio della Prefettura competente, rispetto al rischio di infiltrazione criminosa della società destinataria dell'interdittiva. In ragione delle particolari esigenze di tutela che emergono a chiare note nel presente scenario, la Prefettura ha la facoltà di attivare un contraddittorio procedimentale con la società destinatario della misura in esame (Art 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011). Pertanto, la possibilità di una simile interlocuzione non può tradursi ipso iure in un obbligo rimesso in capo alla prefettura di attivare un simile iter procedimentale: è su questa premessa che l'odierno Collegio ha fondato le basi argomentative per poter abilmente concludere che, ad ogni modo, l'omessa interlocuzione con la società non configura una violazione della predetta normativa. Resta salvo l'obbligo, fortemente stringente in capo alla Prefettura, di motivare le ragioni puntuali che l'abbiano condotta ad una simile scelta.

TAR Campania, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530 – Pres. Graziano, Est. Lo Sapia

SOSTEGNO SCOLASTICO – ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO – FABBISOGNO DELL'ALUNNO – PRECEDENTI GIUDIZIARI – NECESSARIA VALUTAZIONE.

I precedenti giudiziari che negli anni hanno annullato gli atti di determinazione delle ore di insegnamento di sostegno destinate al medesimo alunno dovrebbero orientare le valutazioni dell'amministrazione anche per il futuro (per i futuri anni scolastici), senza possibilità di ignorarli o di considerarli con un approccio meramente formalistico all'esercizio della funzione pubblica nell'erogazione del servizio scolastico, circoscrivendone l'efficacia all'anno scolastico di riferimento, confidando, vista la acclarata necessità della copertura totale, nella reiterazione di anno in anno dell'azione giurisdizionale ex art. 29 c.p.a. da parte dei genitori dell'alunno disabile;

Note

Nel caso specifico erano ben quattro i precedenti giudiziari che avevano negli anni annullato gli atti lesivi di assegnazione delle ore al minore.

La persistenza della prassi di demandare alle decisioni giurisdizionali la garanzia del pieno esercizio dei diritti ed interessi legittimi fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico all'alunno disabile ha già portato la Sezione a trasmettere, in altri casi, copia delle sentenze alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per le valutazioni di competenza (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778).

OTTEMPERANZA

Tar Campania, Sez. V, 16 dicembre 2024, n. 7104- Pres. Abruzzese, Est. Maffei.

PROCESSO AMMINISTRATIVO - OTTEMPERANZA- ART. 114 C.P.A.- CONVERSIONE DELL'AZIONE- QUALIFICAZIONE DELLE DOMANDE PROPOSTE- PRESUPPOSTI APPLICATIVI.

In sede di giudizio di ottemperanza il g.a. è chiamato, in primo luogo, a qualificare le domande proposte, distinguendo quelle attinenti propriamente all'ottemperanza da quelle che, invece, riguardano il prosieguo dell'azione amministrativa, traendone le conseguenze necessarie sul piano del rito e dei poteri decisorii.

Invero, solo laddove il giudice dell'ottemperanza ritenga che il nuovo provvedimento emesso dall'Amministrazione costituisca violazione ovvero elusione del giudicato ne dichiara la nullità; in

caso contrario, invece, egli è tenuto a disporre la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.

Rispetto all'emersione di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato, la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza ed azione impugnatoria è costituita, dunque, dal precedente decisorio giurisdizionale, a fronte del quale l'azione di ottemperanza appare esercitabile quante volte la pretesa illegittimità dell'azione amministrativa rinvenga il suo fondamento e parametro di valutazione proprio nella mancata coerenza con la pregressa pronuncia giudiziale.

Note:

La complessa vicenda processuale in questa sede esaminata, trae origine dalla mancata conformazione, da parte delle Amministrazioni intimat, agli obblighi discendenti da una pronuncia di ottemperanza precedentemente resa da questo stesso Collegio, quest'ultima a sua volta succedanea ad una sentenza di annullamento intervenuta sulla medesima questione.

Entrambi i dictum giurisdizionali recavano specifici obblighi conformativi posti a carico delle PPAA resistenti; obblighi conformativi che, secondo la prospettazione ricorsuale poi accolta dal Collegio, non sarebbero stati adempiuti.

Stante la proposizione, mediante motivi aggiunti, di ulteriori specifiche censure esperite previa richiesta di mutamento del rito ex art. 32 c.p.a, la Sezione è stata chiamata, in primo luogo, a qualificare la proposta impugnazione.

Aderendo agli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, il Collegio ha in primo luogo evidenziato che la violazione del giudicato sussiste ove il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale ovvero si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice. L'elusione del giudizio è, quindi, configurabile quando la P.A., pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue lo scopo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e, in tal modo, giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo.

Dalla lettura coordinata di entrambe le precedenti pronunce, è stato desunto come l'effetto conformativo scaturente dall'originario decisorio si era puntualmente cristallizzato, assumendo una portata pressoché vincolante per la successiva attività amministrativa. Da ciò è derivato il riconoscimento del vizio di elusione del giudicato ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, con conseguente dichiarazione di nullità degli atti impugnati.

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Tar Campania, Sez. IX, 27 dicembre 2024, n. 7408, Pres. Passarelli Di Napoli, Est. Vincenzo Sciascia.

GIURISDIZIONE – PROCEDURE CONCORDAZIONI EX ART. 15, COMMA 7-BIS D.LGS. N. 502/1992 – GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – ART. 63, COMMA 4 D.LGS. 16/2001.

Il Collegio evidenzia che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all'art. 15, co. 7-*bis*, d.lgs. n. 502/1992, nella versione innovata dall'art. 20, co. 1, l. n. 118/2022, applicabile alla fattispecie in questione.

In particolare, per effetto della suddetta novella normativa, le procedure selettive interne all'ambito medico-sanitario sono incentrate sulla valutazione comparativa, di pertinenza della Commissione esaminatrice, le cui scelte vincolano maggiormente il potere direttoriale di nomina rispetto al regime precedente.

La selezione in questione, quindi, risulta caratterizzata da elementi che consentono di classificarla tra le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell'art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Note:

Il Collegio ritiene infondata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, in primo luogo perché, a seguito della novella n. 118 del 2022, il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta secondo criteri fissati preventivamente e deve mettere capo ad una graduatoria dei candidati, che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul candidato che ha conseguito il miglior punteggio.

È venuta meno, pertanto, la logica che consentiva di devolvere le eventuali controversie per intero innanzi al giudice ordinario.

In secondo luogo, è necessario osservare che, anche nel caso in esame, l'avviso pubblico non esclude la partecipazione di soggetti "esterni" (non dipendenti, cioè, dalla stessa ASL), conformemente alla norma (art. 5 D.P.R. n. 484/1997). Ne consegue che la selezione e il conferimento dell'incarico direttivo in questione non incide su un rapporto di lavoro indefettibilmente in atto, non essendo ristretta ai soli sanitari in servizio presso l'ASL, ma estesa a tutti i medici in possesso della richiesta anzianità di servizio presso i vari istituti indicati dalla normativa.

TAR Campania, Sez VII, 30 dicembre 2024 n. 7425- Pres. Passolini, Est. Flammini

RIPARTO DI GIURISDIZIONE - DISMISSIONE PATRIMONIO ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI- CESSIONE IMMOBILI-CARENZA DI GIURISDIZIONE IN FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO IN TEMA DI CLAUSOLE VESSATORIE- DIRITTO SOGGETTIVO DI OPZIONE.

Il Collegio ritiene di doversi dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in relazione al motivo di ricorso con il quale si evidenzia la "vessatorietà" di alcune clausole dei provvedimenti impugnati. Trattasi, all'evidenza, di censura che mira a far valere, ai fini di tutela, la lesione del diritto soggettivo di opzione previsto dalla legge in favore del ricorrente per effetto di una condotta asseritamente abusiva dell'Amministrazione contraente (venditrice), e non anche il *vulnus* dell'interesse legittimo alla "corretta formazione della volontà

dell'amministrazione" all'esito di un procedimento – come invece quello relativo all'individuazione del prezzo dell'immobile oggetto di cessione – connotato da discrezionalità pubblicistica. Non v'è pertanto dubbio che – vertendosi in materia di diritti soggettivi – ed applicando i principi generali, va quindi declinata la giurisdizione in favore del Giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del c.p.a.

Note:

Il caso di specie ha ad oggetto la determinazione da parte dell'Inps del prezzo di vendita di un appartamento di sua proprietà ai fini dell'esercizio del diritto di opzione da parte del ricorrente, da tempo conduttore.

Il Collegio, ritenuta la propria competenza in tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici, poiché la quantificazione del prezzo contenuto nell'offerta da effettuarsi al conduttore dell'immobile ad uso residenziale per consentirgli l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 3 del D.L. n. 351/2001 è connotata da discrezionalità pubblicistica con possibilità di sindacato esteso al merito di tipo sostitutivo delle valutazioni dell'amministrazione, declina la stessa in ordine alla censura circa vessatorietà di alcune clausole. Il giudice amministrativo, infatti, non è competente, ai fini della tutela, per la lesione del diritto soggettivo di opzione previsto dalla legge in favore del ricorrente per effetto di una condotta asseritamente abusiva dell'Amministrazione contraente (venditrice), ma solo per il vulnus dell'interesse legittimo alla "corretta formazione della volontà dell'amministrazione" all'esito di un procedimento – come invece quello relativo all'individuazione del prezzo dell'immobile oggetto di cessione – connotato da discrezionalità pubblicistica.

UNIVERSITA'

T.A.R. Campania, sez. IV, 13 dicembre 2024, n. 7049 - Pres. Severini, Est. Graziano.

ART. 9 R.D. N. 1269/1938 – STUDENTE –TRASFERIMENTO PRESSO ALTRA UNIVERSITÀ – GRAVI MOTIVI – PERCENTUALE DI INVALIDITÀ – TRASFERIMENTO DA UNIVERSITÀ ESTERE PRESSO UNIVERSITÀ ITALIANE – TEST DI INGRESSO.

Va rimarcata la portata effettivamente derogatoria che va annessa al disposto dell'art. 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, recante la primigenia e tuttora vigente disciplina degli ordinamenti universitari. Valenza derogatoria che si connota altresì per la sua portata generale, non astretta a specifiche fattispecie, positivizzate a priori e qualificata dal legislatore come "gravi motivi". Ben possono, dunque, ricondursi a gravi motivi, ragioni di salute, debitamente documentate e giudicate gravi, nonché ragioni familiari, parimenti documentate e connotate in termini di indubbia gravità.

Proprio in ragione dell'eccezionalità del trasferimento previsto e disciplinato dall'art. 9 del R.D. n. 1269/1934, lo stesso non può soffrire il limite temporale e procedimentale, né essere subordinato alla precondizione, della previa pubblicazione di apposito bando o avviso, stante l'imprevedibilità, ex ante, di casi e situazioni costituenti i "gravi motivi" di cui alla norma all'esame.

Non v'è traccia, nell'art. 9 del R.D. n. 1269/1938, dell'invocata percentuale minima di invalidità che lo studente trasferendo debba possedere, stante il tenore testuale della norma *de qua*, che non circoscrive le ipotesi in cui può concedersi il trasferimento, né sul piano individuativo delle fattispecie, integranti i "gravi motivi" (che possono dunque consistere sia in ragioni di salute debitamente documentate e qualificabili in termini di gravità, sia in ragioni di famiglia, parimenti connotate da caratteri di gravità), né in ordine ad una percentuale minima di invalidità, di cui lo studente debba soffrire qualora trattisi di gravi motivi di salute.

Non osta all'aspirato trasferimento la circostanza che lo studente non abbia sostenuto e superato il test di ingresso, previsto in via ordinaria, nel corso di laurea di destinazione, osservandosi che se la ratio che sottende il meccanismo di accesso programmato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e protesi dentarie, attraverso il previo superamento di prove preselettive di ingresso, risiede nell'accertare il possesso in capo al candidato di un elevato livello di preparazione culturale onde perseguire il raggiungimento di spiccati standard professionali, siffatta finalità viene idoneamente presidiata dalla previsione della necessaria valutazione dei crediti formativi universitari, maturati dal trasferendo nel *cursus studiorum* di provenienza, acclarandone quindi la sufficienza al fine di poter proficuamente proseguire il percorso di studi, essendo in grado di comprendere gli insegnamenti impartiti negli anni successivi al primo.

In tale ottica, dunque, si è sancito che non risulta strettamente necessaria al raggiungimento dei fini perseguiti, la previsione di un *test* di ammissione anche nel caso di trasferimenti presso l'Università italiana di studenti provenienti da Università straniere, considerato che la capacità di tali studenti può essere utilmente accertata (così come avviene per i candidati al trasferimento provenienti da Università nazionali), mediante una rigorosa valutazione della qualificazione dello studente, effettuata in sede di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti dai candidati.

Redattore massimario:

Funzionario U.P.P.: Carlotta Maresca.

Redazione massime e approfondimenti:

Tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/2013: Pasquale Abbatiello, Chiara Agrippa, Gerardo Cavallaro, Alberto D'Angelo, Filomena Izzo, Gaia Lepre, Vittoria Lettieri, Cristiano Rega, Alessandra Rispoli.

Funzionari UPP: Nicoletta Aretano, Carlo Barba, Anna Cimitile, Cristiana Cittadini, Cristina Iacone, Carlotta Maresca.